**MARTEDÌ 7 DICEMBRE 2021** 

709.

XVIII LEGISLATURA

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

# INDICE

Commissioni Riunite (VIII Camera e 13ª Senato)	Pag.	3
Commissioni Riunite (VI e XI)	<b>»</b>	5
Finanze (VI)	<b>»</b>	47
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)	<b>»</b>	55
Agricoltura (XIII)	»	72
INDICE GENERALE	Pag.	74

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: MoVimento 5 Stelle: M5S; Lega - Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva: IV; Coraggio Italia: CI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Alternativa: Misto-A; Misto-MAIE-PSI-Facciamoeco: Misto-MAIE-PSI-FE; Misto-Centro Democratico: Misto-CD; Misto-Noi con l'Italia-USEI-Rinascimento ADC: Misto-NcI-USEI-R-AC; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Azione-+ Europa-Radicali Italiani: Misto-A-+ E-RI.



# **COMMISSIONI RIUNITE**

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati e 13<sup>a</sup> (Territorio, ambiente, beni ambientali) del Senato della Repubblica

#### SOMMARIO

#### AUDIZIONI:

Audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, sulla partecipazione dell'Italia alla 26<sup>a</sup> Sessione della Conferenza delle Parti (COP26) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC) e sugli esiti dei negoziati (Svolgimento e conclusione)

# AUDIZIONI

Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza della presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Alessia ROTTA. — Interviene il Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani.

# La seduta comincia alle 10.35.

Audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, sulla partecipazione dell'Italia alla 26ª Sessione della Conferenza delle Parti (COP26) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC) e sugli esiti dei negoziati.

(Svolgimento e conclusione).

Alessia ROTTA, presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

Ricorda preliminarmente che la COP26 tenutasi a Glasgow dal 31 ottobre al 12 novembre si è svolta sotto la co-presidenza del Regno Unito e dell'Italia, e la delegazione governativa – come di consueto – è stata integrata da una delegazione di deputati e senatori della Repubblica, in qualità di osservatori. In quell'occasione si è altresì riunita anche l'Unione interparlamentare che ha dato seguito all'iniziativa di carattere parlamentare – la « pre Cop 26 di Roma » dello scorso 8 e 9 ottobre.

Entrambi gli eventi hanno prodotto documenti finali di grande rilievo su temi impegnativi legati alla lotta all'emergenza climatica. Gli Stati e i loro Parlamenti sono chiamati a fornire un contributo comune per realizzare azioni concertate ed incisive a livello mondiale. Allo stesso tempo gli accordi sottoscritti, nonché gli impegni e le scelte negoziali assunti in quella sede da ciascun Paese investono in modo cruciale pressoché l'intero spettro delle politiche pubbliche nazionali e sovranazionali.

Sulla base di tali considerazioni, auspica che l'odierna audizione, concordata nell'incontro tra la delegazione parlamentare e il Ministro a Glasgow proprio du-

3

rante la fase più calda dei negoziati, costituisca il primo di una serie di appuntamenti periodici in cui sviluppare un dialogo istituzionale sulle scelte strategiche che dovranno accompagnare l'attuazione dei suddetti impegni. Ciò al fine di consentire un confronto di ampio respiro su temi che rivestono un'importanza epocale e che come tali sono percepiti dall'opinione pubblica, soprattutto dalle giovani generazioni.

Prima di cedere la parola al Ministro, comunica che per un ordinato svolgimento del dibattito, le presidenze hanno convenuto di assegnare un tempo di 10 minuti a ciascun gruppo, suddiviso tra le due Commissioni. Invita quindi i colleghi a contenere i propri interventi in un massimo di 5 minuti. Ulteriori interventi saranno ammessi se compatibili con i tempi da riservare alla replica del Ministro.

Roberto CINGOLANI, ministro della transizione ecologica, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione, riservandosi di trasmettere nei prossimi giorni alle Commissioni un documento riepilogativo del suo intervento.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, la presidente della VIII Commissione della Camera dei deputati, Alessia ROTTA (PD), Silvia FREGOLENT (IV), la senatrice Paola NUGNES (MISTO), da remoto, Rossella MURONI (M-MAIE-PSI-FE), la senatrice Patty L'ABBATE (M5S), da remoto, Tullio PATASSINI (LEGA), da remoto, il senatore Andrea FERRAZZI (PD), da remoto, e la senatrice Maria Alessandra GALLONE (FIBP-UDC), da remoto.

Roberto CINGOLANI, ministro della transizione ecologica, risponde ai quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Chiara BRAGA (PD), da remoto, la senatrice Laura GARAVINI (IV-PSI), da remoto, Elena LUCCHINI (LEGA), da remoto, la senatrice Vilma MO-RONESE, presidente della 13ª Commissione del Senato della Repubblica, da remoto, il senatore Maurizio BUCCARELLA (LEU-ECO), da remoto, e il senatore Ruggiero QUARTO (M5S), da remoto.

Roberto CINGOLANI, ministro della transizione ecologica, risponde agli ulteriori quesiti posti e rende ulteriori precisazioni.

La seduta termina alle 13.10.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

# **COMMISSIONI RIUNITE**

# VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato)

#### SOMMARIO

#### SEDE REFERENTE:

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	5
SEDE REFERENTE:	
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	21
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	23

#### SEDE REFERENTE

Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

#### La seduta comincia alle 9.30.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

Luigi MARATTIN, *presidente*, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che le Commissioni svolgano votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Rammenta inoltre che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 12 della giornata odierna. Si riserva quindi, d'intesa con la Presidente Mura, di convocare nel pomeriggio una seduta delle Commissioni riunite per la pronuncia dei giudizi di ammissibilità delle proposte emendative presentate.

Invita il deputato Baratto, relatore per la VI Commissione, e la deputata Polverini, relatrice per la XI Commissione, a illustrare il contenuto del provvedimento.

Raffaele BARATTO (CI), relatore per la VI Commissione, intervenendo da remoto, avverte che le Commissioni VI Finanze e XI Lavoro avviano oggi l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, avente ad oggetto Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

Il decreto-legge, originariamente di 18 articoli, è stato ampiamente emendato in sede di esame parlamentare al Senato con l'aggiunta di ulteriori 30 articoli e diversi commi aggiuntivi. Le materie trattate sono molteplici con una prevalenza per le dispo-

sizioni aventi ad oggetto la materia fiscale e del lavoro.

Procedendo a una sintetica analisi dei contenuti, evidenzia che l'articolo 1, integralmente riformulato nel corso dell'esame presso il Senato, rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione – cosiddetti Rottamazione-ter e saldo e stralcio – prevedendo che entro il termine riunificato del 9 dicembre 2021 possano essere versate le rate in scadenza nel 2020 e nel 2021, senza incorrere nell'inefficacia della definizione.

L'articolo 1-bis proroga dal 30 novembre 2021 al 31 gennaio 2022 il termine per il versamento, senza sanzioni e interessi, dell'IRAP non versata e sospesa ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Rilancio), in caso di non conformità alla disciplina relativa al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato. Il comma 2 prevede che anche nel 2021 il versamento dell'imposta municipale propria sulle piattaforme marine (IMPi) avvenga in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre del medesimo anno, e che sia effettuato direttamente allo Stato, il quale provvede successivamente a ripartirlo ai comuni aventi diritto.

L'articolo 2 estende il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo portandolo, per le cartelle notificate dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, da 60 a 180 giorni. Tale termine, è applicabile agli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate.

L'articolo 3 contiene norme applicabili alle rateizzazioni di somme iscritte a ruolo in corso all'inizio delle sospensioni della riscossione dovute all'emergenza COVID-19, ovvero ai piani di dilazione in essere alla data dell'8 marzo 2020 prevedendo alcuni benefici per i contribuenti (decadenza in caso di mancato pagamento di diciotto, anziché dieci, rate anche non consecutive; riammissione dei debitori, incorsi in decadenza al 22 ottobre 2021 ai medesimi piani; versamento delle somme contenute in ruoli sospesi ai sensi dei provvedi-

menti emergenziali entro il 31 ottobre 2021, in luogo del 30 settembre 2021).

L'articolo 3-bis è volto a stabilire l'inammissibilità dell'impugnazione degli estratti di ruolo nonché a circoscrivere i casi di diretta impugnazione del ruolo e della cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata.

L'articolo 3-ter rimette nei termini i contribuenti per i versamenti, originariamente in scadenza tra l'8 marzo e il 18 maggio 2020, delle somme richieste mediante le comunicazioni degli esiti del controllo automatizzato e del controllo formale (c.d. avvisi bonari), non eseguiti entro il 16 settembre 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020 in caso di rateazione), come consentito dal cd. decreto Rilancio, prevedendo che tali versamenti possono essere effettuati entro il 16 dicembre 2021, senza sanzioni e interessi.

L'articolo 3-quater prevede, in favore delle federazioni sportive nazionali, degli enti di promozione sportiva e delle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche, residenti nel territorio dello Stato, un differimento dei termini relativi al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali in scadenza nel corso del mese di dicembre 2021 che devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in nove rate mensili, a decorrere dal 31 marzo 2022.

L'articolo 4 rimodula, incrementandolo da 450 a 550 milioni di euro, il contributo erogato dall'Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, per il triennio 2020-2022, ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.

L'articolo 5, contiene diverse disposizioni di varia natura in massima parte attinenti, anche in tal caso alla materia fiscale.

In particolare i commi 1-4 disciplinano la destinazione e la gestione delle risorse previste per la copertura delle spese di gestione e l'attribuzione dei premi della lotteria dei corrispettivi. I commi 2-bis e

2-ter esentano, per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché per i rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato, dalla tassa sui rifiuti – TARI taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929, come, ad esempio, le basiliche maggiori romane.

Il comma 3-bis prevede una proroga di ulteriori 12 mesi della durata delle concessioni di aree demaniali e per aree e banchine dei porti nonché per la gestione di stazioni marittime e servizi di supporto a passeggeri. Il comma 5, prevede che il credito d'imposta riconosciuto a talune imprese che effettuano attività teatrali e spettacoli dal vivo, previsto dall'articolo 36-bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, è utilizzabile esclusivamente in compensazione. Il comma 6 semplifica la procedura per l'affidamento all'Agenzia delle entrate-Riscossione delle attività di riscossione delle entrate delle società partecipate dalle amministrazioni locali, eliminando la necessità della delibera di affidamento da parte degli enti partecipanti prevista dalla norma previgente. Il comma 6-bis interviene sulla disciplina del cd. Patrimonio Destinato, estendendo al 30 giugno 2022 la possibilità di effettuare alcuni degli interventi previsti del Patrimonio Destinato effettuati nelle forme e alle condizioni previste dal quadro normativo dell'Unione Europea sugli aiuti di Stato adottato per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ampliando gli interventi di Patrimonio Destinato a condizioni di mercato, sia con riferimento ai soggetti, sia con riferimento alle tipologie di operazioni. I commi da 7 a 12 ed il comma 15 prevedono una procedura per il riversamento spontaneo, senza sanzioni e interessi, di crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte di soggetti che li hanno indebitamente utilizzati, individuando anche i casi in cui è vietato avvalersi di questa procedura (ad esempio nelle ipotesi di condotte fraudolente) Per avvalersi della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta sarà necessario inviare apposita richiesta all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2022. Il versamento dell'importo indicato nell'istanza può essere effettuato in un'unica soluzione, entro il 16 dicembre 2022, ovvero in tre rate di pari importo (una per anno, fino al 2024). La procedura si perfeziona con l'integrale versamento di quanto dovuto. Il comma 15 rinvia all'articolo 17 per la copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione dei commi in esame.

Il comma 12-bis differisce al 1º luglio 2022 l'operatività della disposizione secondo cui i commercianti al minuto, che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento elettronico), possono assolvere all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati giornalieri. Il comma 12-ter rinvia al 1° gennaio 2023 l'obbligo per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri. Il comma 12quater proroga al 2022 il divieto di fatturazione elettronica previsto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. Il comma 13 assoggetta alle disposizioni del Quadro temporaneo degli aiuti di Stato, per la parte riferita agli aiuti di piccola entità e a sostegno dei costi fissi non coperti, alcune disposizioni di sostegno alle attività economiche contenute nei decreti-legge volti a far fronte all'emergenza COVID-19 (ad esempio il contributo a fondo perduto per le start-up previsto dal decreto-legge n. 41 del 2021, varie misure fiscali di agevolazione e razionalizzazione connesse all'emergenza da COVID-19 di cui all'articolo 5 del medesimo decreto-legge, ecc.).

Il comma 14-bis, modifica la disciplina che consente a Poste italiane, enti creditizi, finanziari e assicurativi di essere autorizzati a liquidare l'imposta di bollo in modo virtuale, specificando il perimetro dei soggetti inclusi nell'ambito di applicazione soggettivo della norma, aumentando la quota dell'imposta da versare annualmente dal

settanta al cento per cento dell'imposta provvisoriamente liquidata in modo virtuale e posticipando i termini per la presentazione della dichiarazione su atti e documenti effettivamente emessi nell'anno precedente. Il comma 14-ter posticipa dal 1° gennaio 2022 al 1° luglio 2022, l'abolizione della comunicazione telematica dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi transfrontaliere, cosiddetto esterometro. Il comma 14-quater aggiorna e converte in euro i valori monetari attualmente espressi in lire - che determinano l'obbligo di tenuta delle scritture contabili ausiliarie di magazzino previsti dall'articolo 1 del regolamento recante norme per la semplificazione delle scritture contabili di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 695 del 1996. Il comma 14quinquies contiene una norma di interpretazione autentica della disciplina del canone unico patrimoniale dovuto per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, volte a chiarire il soggetto passivo tenuto al pagamento del canone e la misura del quantum dovuto, in specifiche ipotesi.

I commi 15-bis e 15-ter recepiscono la direttiva (UE) 2021/1159 per quanto riguarda le esenzioni temporanee applicabili alle importazioni e a talune cessioni e prestazioni in risposta alla pandemia da COVID-19. I commi da 15-quater a 15-sexies, intervengono sulla disciplina dell'IVA con una serie di modifiche miranti a ricomprendere tra le operazioni effettuate nell'esercizio di impresa, o considerare in ogni caso aventi natura commerciale, una serie di operazioni attualmente escluse: ovvero a rendere tali operazioni esenti ai fini dell'imposizione IVA, inoltre, in attesa della piena operatività delle disposizioni del Codice del terzo settore, si prevede di applicare il regime IVA speciale c.d. forfetario alle operazioni delle organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000. Si precisa, infine, che tali disposizioni rilevano ai soli fini dell'IVA. Infine il comma 15-septies apporta numerose modifiche al Testo Unico delle accise, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995) in relazione alle imposte dovute sulle bevande alcoliche e sull'alcol etilico. Tali modifiche operano dal 1º gennaio 2022. Si tratta sostanzialmente di disposizioni volte a recepire nell'ordinamento nazionale la direttiva 2020/1151/UE, che ha apportato numerose modifiche al regime delle accise sugli alcolici, con particolare riferimento alla definizione di alcol denaturato e al relativo regime di circolazione; alle definizioni di «piccoli produttori indipendenti » di prodotti alcolici soggetti ad accisa; alle modalità di determinazione dell'accisa sulla birra; alla definizione di «vino spumante» e di «altre bevande fermentate».

L'articolo 5-bis modifica la disciplina relativa trasporto degli effetti e delle masserizie sostenute in occasione dei viaggi di trasferimento da e per sedi estere del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, al fine di coprire i maggiori oneri, aumenta la base imponibile relativa all'indennità di servizio all'estero – ISE.

L'articolo 5-ter chiarisce che sui dati forniti da soggetti terzi, indicati nella dichiarazione precompilata, che non risultano modificati, non si effettua il controllo formale, mentre per quelli che risultano modificati l'Agenzia delle entrate procede a effettuarlo relativamente ai documenti che ne hanno determinato la modifica.

L'articolo 5-quater modifica la disciplina delle limitazioni all'utilizzo del contante, escludendo la riduzione da 2.000 a 1.000 euro della soglia relativa all'utilizzo del contante per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta, ripristinando quella dettata dal comma 3 dell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231 del 2007, pari a 3.000 euro.

L'articolo 5-quinquies prevede che si applichi anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto-legge n. 34 del 2020) la norma (di cui all'articolo 180, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 34) che attribuisce al gestore della struttura ricettiva la qualifica di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, applicando la disciplina sanzionatoria ivi prevista.

L'articolo 5-sexies destina ai bed and breakfast a gestione familiare il fondo istituito a favore delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale previsto dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge n. 73 del 2021.

L'articolo 5-septies specifica alcune condizioni per la non imponibilità IVA dei trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché dei trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile.

L'articolo 5-octies stabilisce che l'agente della riscossione provveda al pagamento delle somme dovute, a seguito di pronuncia di condanna, esclusivamente attraverso l'accredito sul conto corrente della controparte. La norma chiarisce altresì le modalità per la richiesta del pagamento nonché i termini per la notificazione del titolo esecutivo.

L'articolo 5-novies stabilisce che gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti strumenti di pagamento elettronico tracciabili, possano trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati identificativi di tali strumenti di pagamento e l'importo giornaliero delle transazioni, anche tramite il sistema PagoPA, ai fini della fruizione del credito di imposta loro riconosciuto dalle norme vigenti.

L'articolo 5-decies interviene sulle agevolazioni IMU per l'abitazione principale nell'ipotesi in cui i componenti del medesimo nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi. Si chiarisce che in tal caso l'agevolazione vale per un solo immobile per nucleo familiare, scelto dai componenti del nucleo familiare, e ciò sia nel caso di immobili siti nello stesso comune, sia ove gli immobili siano in comuni diversi.

L'articolo 6 sostituisce la disciplina del patent box, che prevede la parziale detassazione dei redditi derivanti da alcune tipologie di beni immateriali giuridicamente tutelabili, con un'agevolazione che maggiora del 90 per cento i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione a tali beni, consentendone così una più ampia deduci-

bilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP. Come per il previgente patent box, la nuova disciplina è rivolta ai titolari di reddito d'impresa e secondo condizioni sostanzialmente analoghe. Ai beni immateriali agevolabili si aggiungono anche i marchi d'impresa. Per accedere all'agevolazione è prevista la sola procedura di autoliquidazione del beneficio (il contribuente deve conservare ed esibire all'Amministrazione finanziaria idonea documentazione che ne attesti la spettanza) e, rispetto all'originario patent box, non si contempla la procedura di ruling, che esita nella sottoscrizione di un accordo con l'Agenzia delle entrate. Le norme in esame regolano, infine, il regime transitorio applicabile e le condizioni, per i potenziali beneficiari, alle quali è possibile transitare nel nuovo regime.

L'articolo 7, commi 1 e 2, rifinanzia con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021, il Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni, per la concessione sia dei contributi c.d. *ecobonus*, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi (per 65 milioni di euro), che dei contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori (10 milioni di euro), nonché per gli autoveicoli commerciali o speciali (20 milioni di euro), ed usati (5 milioni di euro).

Il comma 2-bis del medesimo articolo 7 prevede che la concessione dei contributi per la riqualificazione elettrica dei veicoli avvenga secondo modalità stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto col Ministero dello sviluppo economico.

L'articolo 7-bis infine modifica l'articolo 10 del Codice della strada, ripristinando in larga parte il testo anteriore al decretolegge n. 121 del 2021, in materia di massa massima consentita nei trasporti su strada, cosiddetti trasporti eccezionali.

Renata POLVERINI (FI), relatrice per la XI Commissione, per quanto attiene alle disposizioni di competenza della XI Commissione, segnala che l'articolo 8 reca disposizioni in materia di trattamenti di malattia per i lavoratori in quarantena e per i lavoratori fragili. In primo luogo, la di-

sposizione modifica l'articolo 26 del decretolegge n. 18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020 ed estende al 31 dicembre 2021 l'equiparazione alla malattia del periodo trascorso dai lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (la cosiddetta quarantena precauzionale) e la sua esclusione dal computo del periodo di comporto. La norma, inoltre, estende alla medesima data l'equiparazione al ricovero ospedaliero delle assenze dal servizio dei lavoratori pubblici e privati in condizioni di particolare fragilità, che non possono effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. È quindi incrementato da 396 milioni di euro a 976,7 milioni di euro il limite di spesa, relativo al 2021, entro il quale sono riconosciuti, a carico dell'INPS, i trattamenti relativi alla quarantena precauzionale e al periodo di assenza dal servizio per i lavoratori fragili, con priorità agli eventi cronologicamente anteriori, non indennizzati per esaurimento delle risorse disponibili. Secondo l'interpretazione seguita dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto la disposizione dovrebbe trovare applicazione anche per gli eventi che si sono verificati nel 2020 e che erano rimasti privi delle tutele in oggetto per raggiungimento del limite relativo a tale anno. Il messaggio dell'INPS n. 4027 del 18 novembre 2021 fa, invece, riferimento alle sole domande relative a periodi ricadenti nel corso del 2021. Al riguardo, ricorda che la Commissione lavoro aveva segnalato l'urgenza di un intervento su tali tematiche, in particolare in occasione dell'espressione del parere sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 111 del 2021, recante misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti. Infine, la norma dispone l'erogazione ai datori di lavoro del settore privato con obbligo previdenziale presso le Gestioni dell'INPS, esclusi i datori di lavoro domestico e dei datori non assoggettati a contribuzioni previdenziali presso l'INPS, di un rimborso forfettario per gli oneri sostenuti

relativi ai propri lavoratori dipendenti non aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS nel periodo dal 31 gennaio 2020 fino al 31 dicembre 2021, nel limite massimo di spesa complessivo pari a 188,3 milioni di euro per l'anno 2021 con priorità agli eventi cronologicamente anteriori.

L'articolo 9, reintroducendo una previsione che ha avuto vigenza dal 13 marzo 2021 al 30 giugno 2021, dispone, fino al 31 dicembre 2021, la possibilità per il lavoratore dipendente genitore di figlio convivente minore di quattordici anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo corrispondente, in tutto o in parte, alla durata della sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS-CoV-2 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. Tale beneficio è riconosciuto anche ai lavoratori genitori di figli disabili, indipendentemente dalla loro età. Il congedo in esame è fruibile in forma oraria o giornaliera. Nei periodi di astensione dal lavoro ai lavoratori sono riconosciute un'indennità pari al 50 per cento della retribuzione e la contribuzione figurativa. Si prevede altresì la possibilità di convertire nell'astensione disciplinata ai sensi dell'articolo in esame con diritto all'indennità dei congedi eventualmente già fruiti nell'anno scolastico 2021/2022, che non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. La norma riconosce il diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, ai genitori di figli di età compresa fra i 14 e i 16 anni (comma 4). Per i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata dell'INPS, il comma 6 introduce uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto. L'indennità è altresì riconosciuta ai lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari. I benefici previsti dall'articolo in esame sono corrisposti entro il limite di spesa di 28,7 milioni di euro per l'anno 2021. La norma, infine, reca una specifica autorizzazione di spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2021, per garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici in esame.

L'articolo 9-bis modifica la disciplina relativa al Fondo per i genitori lavoratori separati o divorziati non in grado, a causa della crisi economica legata alla pandemia, di adempiere al regolare versamento dell'assegno di mantenimento, introdotto dall'articolo 12-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, prevedendo parametri più precisi e requisiti più stringenti per l'accesso al beneficio.

L'articolo 10 prevede la possibilità di prorogare, per una durata complessiva di dodici mesi, il trattamento di integrazione salariale ai lavoratori dipendenti di Alitalia - Società aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa in amministrazione straordinaria, nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022. La fruizione può proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attività del commissario, in deroga al principio stabilito per i trattamenti suddetti concessi in relazione ai casi di amministrazione straordinaria, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2022. I commi 2 e 3 dispongono, rispettivamente, l'incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale di 212,2 milioni di euro per l'anno 2022 destinati all'integrazione del trattamento in esame e la copertura dei relativi oneri.

Sempre in materia di integrazioni salariali, l'articolo 11, al comma 1, aumenta di ulteriori tredici settimane il periodo massimo di fruizione dell'assegno ordinario e della cassa integrazione salariale in deroga nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 per i datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nel limite massimo di spesa pari a 657,9 milioni di euro per l'anno 2021, ripartito in 304,3 milioni di euro per i trattamenti di assegno ordinario e in 353,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga. Per tali periodi non è dovuto il contributo addizionale. Il comma 2 aumenta di ulteriori nove settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021 il periodo massimo di trattamento ordinario di integrazione salariale fruibile dai datori di lavoro delle industrie tessili, delle confezioni di articoli di abbigliamento e di articoli in pelle e pelliccia, e delle fabbricazioni di articoli in pelle e simili, nel limite massimo di spesa pari a 140,5 milioni di euro per l'anno 2021. Anche in questo caso, non è dovuto il contributo addizionale. Il comma 3 precisa che i trattamenti autorizzati ai sensi dei precedenti commi 1 e 2 sono concessi ai datori di lavoro che abbiano esaurito la fruizione dei periodi autorizzati, rispettivamente, dal decreto-legge n. 41 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 69 del 2021, e dal decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021. I commi 4, 5 e 6 disciplinano le procedure per la presentazione delle domande e delle modalità di pagamento da parte dell'INPS e dei Fondi bilaterali. Ai sensi dei commi 7 e 8, ai datori di lavoro che beneficiano dei trattamenti autorizzati ai sensi dell'articolo in esame sono preclusi l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e sono sospese le procedure già avviate, tranne nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa oppure dalla cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni o attività che possano configurare un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile o nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. I commi da 9 a 11 recano disposizioni finanziarie. In particolare, il comma 9 dispone l'aumento di 80 milioni di euro nel 2021 del limite di spesa relativo alla concessione di trattamenti di cassa integrazione ordinaria con causale COVID-19 nel settore tessile; tale limite di spesa è ulteriormente incrementato per il 2021 di ulteriori 100 milioni di euro dal comma 9-bis; il comma 10, al contrario, riduce il limite di spesa relativo alla concessione, fino al 31 dicembre 2021, di ulteriori periodi di integrazione salariale straordinaria, alla luce dell'effettivo numero di domande presentate; analogamente, per le medesime ragioni, il comma 11 riduce il limite di minori entrate contributive, rispettivamente per il 2021 e il 2022, posto per i benefici contributivi inerenti all'istituto del contratto di rioccupazione. Il comma 12 reca le disposizioni di copertura.

I commi 13 e 14 dispongono il rifinanziamento del Reddito di cittadinanza per l'anno 2021, per un importo di 200 milioni di euro. Come si legge nella relazione tecnica, le maggiori risorse sono destinate alla copertura delle esigenze emerse sulla base dell'attività di monitoraggio.

Il comma 15, modificando il quinto periodo del comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 81 del 2015, differisce dal 31 dicembre 2021 al 30 settembre 2022 il limite di applicazione della previsione che, con riferimento ai contratti di somministrazione di lavoro, esclude l'applicazione dei limiti di durata complessiva della missione o delle missioni a tempo determinato

presso un soggetto utilizzatore, qualora il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore sia a tempo indeterminato.

I commi 16 e 17 dispongono la proroga fino al 31 dicembre 2021 dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, già beneficiari nel 2020 della stessa indennità, che abbiano cessato nel 2020 di fruire del trattamento NASpI e abbiano già richiesto l'indennità nel 2020.

L'articolo 11-bis dispone il differimento al 31 dicembre 2021 dei termini, già scaduti, per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da COVID-19. La norma prevede, inoltre, che l'INPS provveda al monitoraggio degli oneri al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di 10 milioni di euro nel 2021.

L'articolo 11-ter prevede la possibilità di destinare le risorse del Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive al Fondo nuove competenze, costituito presso l'ANPAL per le finalità di sostegno alla ripresa economica delle imprese nell'ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale. In relazione a quanto previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, si prevede la riformulazione delle disposizioni istitutive del programma nazionale « Garanzia di occupabilità dei lavoratori » (GOL).

In materia di pubblico impiego, l'articolo 12, modificando l'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, conferma l'estensione agli enti locali con un numero di dipendenti a tempo indeterminato non superiore a 100 la previsione che subordina il passaggio diretto del personale ad altre amministrazioni al previo assenso dell'amministrazione di appartenenza facendo comunque salva, nel rispetto della suddetta condizione, la possibilità di applicazione dell'istituto. Parimenti, si fa salva la possibilità della mobilità in ingresso da parte degli enti locali. Tali previsioni sono state introdotte al fine di meglio precisare la portata delle disposizioni introdotte in materia dal decreto-legge n. 80 del 2021. Il comma 1-bis, disponendo l'applicazione, fino al 31 dicembre 2026, del comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 303 del 1999, prevede l'obbligatorietà dei collocamenti fuori ruolo del personale dipendente da amministrazioni pubbliche presso altre amministrazioni pubbliche titolari di interventi previsti nel PNRR o nel Piano nazionale per gli investimenti complementari. Tali provvedimenti, inoltre, devono essere adottati anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai singoli ordinamenti.

L'articolo 12-bis estende alle strutture sanitarie private accreditate, appartenenti alla rete formativa della scuola di specializzazione, la disposizione transitoria che prevede la possibilità, già riconosciuta agli enti e alle aziende del Servizio sanitario nazionale, di assumere a tempo determinato e con orario a tempo parziale i professionisti sanitari in corso di specializzazione presso le medesime strutture e utilmente collocati in specifiche graduatorie concorsuali separate.

L'articolo 12-ter, con una norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della n. 118 del 1971, chiarisce che, ai fini del cumulo tra reddito di lavoro e assegno di invalidità civile, il requisito dell'inattività lavorativa si intende in ogni caso soddisfatto qualora il reddito derivante dall'eventuale attività lavorativa del soggetto non determini il superamento del limite di reddito previsto per il riconoscimento dell'assegno mensile. L'intervento normativo è volto a superare l'indirizzo interpretativo seguito da una pluralità di sentenze della Corte di Cassazione e recepito, da ultimo, dall'INPS, secondo il quale, ai fini del riconoscimento del trattamento in esame, l'inattività lavorativa deve essere totale.

L'articolo 12-quater autorizza l'Accademia nazionale dei Lincei a bandire, per il biennio 2022-2023, procedure concorsuali pubbliche per l'assunzione di cinque unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica.

L'articolo 12-quinquies prevede la qualificazione come start-up a vocazione sociale delle imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una proporzione uguale o superiore ai due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività di impresa al fine dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico. La retribuzione di tali lavoratori, che non concorre alla formazione del reddito imponibile complessivo del lavoratore medesimo, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi, è costituita da una parte fissa, che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile, e da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati a obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti. La norma prevede, inoltre, la sospensione, per il periodo della prestazione lavorativa, dell'erogazione dell'assegno o pensione di invalidità, ove percepiti. Con riferimento ai datori di lavoro, la norma dispone l'esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP degli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa della start-up a vocazione sociale, per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività, e la concessione di un incentivo, per un periodo di trentasei mesi e nella misura del 70 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore con disturbi dello spettro autistico assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

L'articolo 13 reca disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, e, in particolare, il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 81 del 2008, in primo luogo, intervenendo sul sistema istituzionale, con le lettere a), b) c) e d). Infatti, la lettera a), modificando l'articolo 7 del decreto legislativo, dispone che il comitato regionale di coordinamento si riunisca almeno due volte l'anno e possa essere convocato anche su richiesta dell'ufficio territoriale dell'Ispettorato nazionale del la-

voro. La lettera b) interviene sulla disciplina del Sistema informativo nazionale di prevenzione (SINP), di cui all'articolo 8 del decreto legislativo, al fine di rafforzarne il ruolo nella programmazione e nella valutazione delle attività di vigilanza e prevedendo l'obbligo per gli organi di vigilanza di alimentare un'apposita sezione dedicata alle sanzioni irrogate. Si prevede, poi, che al Sistema prendano parte anche il Ministero della salute, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'INPS e l'Ispettorato nazionale del lavoro, consentendo ulteriori integrazioni della composizione con successivi decreti. La norma, inoltre, specifica ulteriormente le competenze dell'INAIL nella gestione tecnica ed informatica del SINP e dispone che l'Istituto renda disponibili alle Aziende sanitarie locali e all'Ispettorato nazionale del lavoro i dati relativi alle aziende assicurate, agli infortuni e alle malattie professionali denunciati. Si precede, poi, la ridefinizione, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, della composizione del Tavolo tecnico per lo sviluppo e il coordinamento del sistema informativo nazionale per la prevenzione (SINP) e si consente alle parti sociali di consultare periodicamente tutti i flussi del Sistema informativo.

La lettera c), modificando l'articolo 13 del decreto legislativo, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, affianca alle Aziende sanitarie locali l'Ispettorato nazionale del lavoro nella funzione di vigilanza, prevedendo che ASL e INL promuovano e coordinino sul piano operativo le attività di vigilanza esercitate dai diversi organi competenti. Si prevede, inoltre, che l'Ispettorato nazionale del lavoro presenti, entro il 30 giugno di ogni anno, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali una relazione sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, ai fini della sua successiva trasmissione alle Camere.

La lettera *d*), sostituendo l'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, rispetto alla normativa previgente, in primo luogo prevede che la sospensione dell'atti-

vità imprenditoriale da parte dell'INL abbia luogo qualora si verifichi che il 10 per cento dei lavoratori è impiegato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero presti lavoro retribuito con ritenuta d'acconto in assenza dei requisiti necessari a tal fine, riducendo la precedente soglia del 20 per cento. Con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali, si richiede inoltre che l'avvio della loro attività sia oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro. Ugualmente, ai fini della sospensione, si elimina la necessità della reiterazione delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro quale presupposto del provvedimento di sospensione. La norma, modificando la normativa previgente, dispone, inoltre, la possibilità per l'INL di accompagnare il provvedimento di sospensione con specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. Per tutto il periodo di sospensione, l'impresa non può contrattare con la pubblica amministrazione e le stazioni appaltanti alle quali si applica il Codice dei contratti pubblici. Da ultimo, con una norma di tutela per i lavoratori, si prevede che il datore di lavoro sia tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dagli effetti dei provvedimenti di sospensione.

I poteri relativi alla emanazione di provvedimenti di sospensione spettano anche ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali per le materie di propria competenza, mentre i provvedimenti da parte del personale ispettivo dell'INL sono adottati nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.

La sospensione per le ipotesi di lavoro irregolare non si applica nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa.

Avverso i provvedimenti adottati per l'impiego di lavoratori senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro è ammesso ricorso, entro 30 giorni,

all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente, il quale si pronuncia nel termine di 30 giorni dalla notifica del ricorso. Decorso inutilmente tale ultimo termine il provvedimento di sospensione perde efficacia.

La norma conferma la competenza esclusiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di prevenzione degli incendi.

Si aggiornano, poi, i presupposti della revoca del provvedimento di sospensione, comprendendo la regolarizzazione dei lavoratori anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza, la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I, l'aumento dell'ammontare delle somme aggiuntive da pagare in relazione ai lavoratori impiegati irregolarmente e la rimodulazione di quelle relative alle violazioni elencate nell'Allegato I. Il Senato ha inserito tra le violazioni di cui all'Allegato I la mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto. Una parte degli introiti di tali sanzioni sono destinati ad integrare il bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro o l'apposito capitolo regionale per finanziare l'attività di prevenzione nei luoghi di lavoro svolta dall'Ispettorato nazionale del lavoro o dai dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali.

Alla lettera d-bis) il Senato ha inserito tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente quello di individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza e la possibilità di stabilire l'emolumento spettante in sede di contrattazione collettiva. La lettera *d-ter*) dettaglia le competenze dei preposti a vigilare sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori degli obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale. La lettera *d-quater*) prevede l'obbligo dei datori di lavoro appaltatori e subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

La lettera *d-quinquies*) prevede l'adozione da pare della Conferenza Stato-Regioni di un Accordo che accorpi e modifichi gli Accordi attuativi del decreto legislativo n. 81 del 2008 in materia di formazione, individuando, in particolare, durata, contenuti minimi e modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, nonché modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria. La norma prevede, inoltre, una adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico dei datori di lavoro in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In ordine alla consultazione e alla partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori, la lettera e), modificando l'articolo 51 del decreto legislativo n. 81 del 2008, dispone l'istituzione del repertorio degli organismi paritetici, che hanno il compito di fornire annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL una serie di dati, che sono utilizzati al fine di definire criteri di priorità nella programmazione della vigilanza e criteri di premialità nell'ambito della determinazione degli oneri assicurativi da parte dell'INAIL.

La lettera e-bis) riapre i termini per la definizione delle modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, dei criteri di riparto delle risorse tra le finalità nonché del relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e per la composizione e le funzioni del comitato amministratore del fondo.

Le lettere *e-ter*) ed *e-quater*) modificano la disciplina sanzionatoria riguardante i datori di lavoro e i dirigenti.

La lettera *e-quinquies*) dispone che le norme di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 2 maggio 2001, relative all'uso dei dispositivi di protezione individuali, operative fino alla adozione di un nuovo decreto che dovrà individuare i criteri per l'individuazione e l'uso dei sistemi di protezione individuale,

debbano intendersi aggiornate con le edizioni delle norme UNI più recenti.

La lettera *e-sexies*) prevede che la notifica preliminare, trasmessa dal committente o dal responsabile dei lavori, prima dell'inizio dei sia trasmessa alla cassa edile territorialmente competente per i soggetti destinatari.

Con riferimento ai cantieri temporanei o mobili, la lettera *f*), integrando l'articolo 99 del decreto legislativo, dispone l'istituzione presso l'INL di un'apposita banca dati delle notifiche preliminari trasmesse dal committente o dal responsabile dei lavori, ferma l'interoperabilità con le banche dati esistenti.

La lettera *g*), infine, sostituisce l'Allegato I, che reca l'elenco delle fattispecie di violazione rilevanti ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione nonché l'aggiornamento delle somme aggiuntive da corrispondere.

Il comma 1-*bis* interviene in ordine alla destinazione delle somme derivanti dall'attività di vigilanza e contrasto del lavoro irregolare.

In relazione alle nuove competenze in materia di programmazione dell'attività di vigilanza, di cui al comma 1, lettera *b*), dell'articolo in esame, il comma 2 autorizza l'INL a bandire una procedura concorsuale e ad assumere a tempo indeterminato, con un incremento della dotazione organica, un contingente di personale ispettivo pari a 1.024 unità. Contestualmente, i commi 3, 4 e 5 autorizzano l'Arma dei carabinieri ad assumere 90 unità di personale destinate ad aumentare il contingente per la tutela del lavoro.

Il comma 6 reca le disposizioni di copertura degli oneri recati dall'articolo in esame.

Anche l'articolo 13-bis integra il decreto legislativo n. 81 del 2008, prevedendo una specifica disciplina per le istituzioni scolastiche. In particolare, si segnala l'esclusione dei dirigenti di tali istituzioni da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati,

adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Si prevede, inoltre, l'obbligo delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione dell'immobile di provvedere agli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e agli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi di tali istituzioni. I dirigenti, qualora rilevino la sussistenza di un pericolo grave e immediato, possono interdire parzialmente o totalmente l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza. Si prevede, poi, la competenza esclusiva delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli immobili sedi di istituzioni scolastiche alla valutazione dei rischi strutturali degli edifici e all'individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell'amministrazione. Si segnala che su tali tematiche, nel corso della XVII legislatura, le Commissioni riunite VII e XI, a conclusione di un approfondito ciclo di audizioni, avevano predisposto un testo unificato (C. 3830 e C. 3963), il cui esame non è stato concluso a causa della fine della legislatura e i cui contenuti sono in parte ripresi nel testo in esame.

L'articolo 14, al comma 1, dispone l'erogazione, a decorrere dal 2021, di un contributo finanziario addizionale a favore della Repubblica di San Marino per garantire la continuità delle trasmissioni della San Marino RTV S.p.A. Il comma 2 reca un'autorizzazione di spesa per fare fronte agli adempimenti della presidenza italiana del Consiglio d'Europa nel 2021-2022. Il comma 3 reca la copertura finanziaria dei precedenti commi 1 e 2.

Rilevo che il comma 4 dell'articolo 14 pone in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i debiti derivanti da rapporti di lavoro, anche atipici o occasionali, con l'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente e dispone la conseguente autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro nel 2021. Come si legge nella relazione illustrativa, la norma è volta a concludere la procedura di liquidazione coatta dell'Istituto, a seguito della quale i dipendenti sono transitati nei ruoli di altre amministrazioni pubbliche, senza ancora avere percepito il trattamento di fine rapporto loro dovuto. Pertanto, l'autorizzazione di spesa è destinata, prioritariamente, a soddisfare i creditori privilegiati, in particolare quelli che vantano crediti di lavoro.

Il comma 5, integrando il decreto legislativo n. 66 del 2010, recante il Codice dell'ordinamento militare, modifica la disciplina dell'assistenza spirituale nelle Forze armate, introdotta dalla legge n. 70 del 2021, intervenendo sulla disciplina delle promozioni, delle immissioni in ruolo e degli avanzamenti dei cappellani militari.

Il comma 6 proroga al 31 dicembre 2021 del termine di esenzione transitoria da alcune fattispecie che richiedono il possesso del *green pass*, con riferimento ai soggetti in possesso dell'analogo documento rilasciato dalle autorità competenti della Repubblica di San Marino. L'esenzione è riconosciuta nelle more dell'adozione della circolare del Ministero della salute che definisca, per i soggetti in esame, le modalità di vaccinazione contro il COVID-19, in coerenza con le indicazioni dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA).

L'articolo 15 reca, ai commi 1 e 2, la proroga dell'operazione « Strade sicure » e della conseguente integrazione delle unità di personale militare coinvolte. Con riferimento allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo dei Paesi appartenenti al G-20, tenutosi a Roma il 30 e il 31 ottobre, i commi 3 e 4 aumentano il contingente di personale delle Forze armate destinato al potenziamento dei dispositivi di sicurezza e il comma 5 autorizza l'impiego di assetti aeronavali della Difesa per assicurare la necessaria cornice di sicurezza marittima e aerea. Il comma 6 reca la copertura finanziaria degli oneri dell'articolo in esame.

L'articolo 15-bis prevede la possibilità per gli enti di diritto privato che gestiscono forme di previdenza obbligatoria di adottare iniziative assistenziali in favore dei propri iscritti che si trovino in condizioni di quarantena o di isolamento su indicazione delle autorità sanitarie ovvero che abbiano subito una comprovata riduzione della propria attività per effetto di emergenze sanitarie o eventi calamitosi dichiarati dai ministri competenti, nel rispetto dell'equilibrio tecnico finanziario.

L'articolo 16, ai commi 1, 2 e 3, dispone l'incremento dei finanziamenti per il 2021 destinati, rispettivamente, al Gestore della infrastruttura ferroviaria nazionale, a Ferrovie dello Stato italiane Spa e al Corpo delle capitanerie di porto. Il comma 3-bis prevede la possibilità per le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ivi incluse le Regioni e gli enti locali, di utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari banditi anche da altre pubbliche amministrazioni mediante scorrimento.

I commi 4, 5 e 6 attribuiscono alle regioni a statuto speciale Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e Sicilia, per il 2021, la somma complessiva di 200 milioni di euro, somma già stanziata dalla legge di bilancio 2021 con la finalità di procedere alla revisione degli accordi bilaterali tra lo Stato e suddette regioni. Il comma 7 attribuisce alle Province autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente 90 e 100 milioni di euro per l'anno 2021, a titolo di liquidazione in via definitiva delle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022. Il comma 8 subordina l'attribuzione delle suddette risorse alla effettiva sottoscrizione di accordi bilaterali tra il Governo e ciascuna autonomia. Il comma 8-bis attribuisce ai comuni della Regione siciliana un contributo nel limite massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, la cui disciplina è dettata dai successivi commi 8-ter e 8-quater. Il comma 8-quinquies riconosce un contributo di 150 milioni di

euro per l'anno 2021 ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana che presentino particolari condizioni di disavanzo. Il comma 8-septies prevede l'istituzione di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare a Regioni e province autonome quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate da tali enti nell'anno in corso. Il comma 8-octies reca una disposizione di interpretazione autentica delle norme dell'articolo 29 del decreto-legge n. 73, del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, relative ai contributi per la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, mentre il comma 8-novies introduce disposizioni finanziarie e contabili riguardanti l'erogazione dei servizi assistenziali da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il comma 9 dispone l'aumento delle risorse disponibili 2021 per i programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale. Il comma 10 dispone l'assegnazione di un contributo ai comuni interessati dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, che dispongono l'obbligo di restituzione a tali enti di somme corrispondenti a riduzioni illegittimamente operate a valere sulle risorse assegnate a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) per l'anno 2015. Il comma 10-bis reca disposizioni relative all'utilizzo da parte dei comuni di frontiera per gli anni 2020 e 2021 delle somme loro spettanti a titolo di compensazione finanziaria, consentendone l'utilizzo, nel limite massimo del 50 per cento di ciascuna annualità, anche per spese di parte corrente. I commi 11 e 11-bis, infine, recano la copertura finanziaria degli oneri dell'articolo in esame.

L'articolo 16-bis reca, ai commi da 1 a 6, disposizioni finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni. Tali disposizioni sono volte ad agevolare il rilascio di beni di

proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato. A tale fine si prevede la convocazione, da parte dell'Agenzia del demanio, di una conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo da parte degli organi preposti e l'approvazione da parte dell'Agenzia stessa. L'Agenzia può inoltre procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori, attraverso il cosiddetto appalto integrato, anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Allo scopo di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, il comma 7 dispone l'incremento del 50 per cento del valore iniziale degli importi e dei quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione, i cui termini di durata contrattuale non siano ancora spirati, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze software. Da ultimo si inserisce l'Agenzia del demanio nell'elenco delle stazioni appaltanti e si prevede che essa possa operare utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici.

Con riferimento al Corpo della Guardia di finanza, l'articolo 16-ter stabilisce che i proventi delle ritenute a favore del « fondo massa » destinato al pagamento della specifica indennità agli ufficiali di tale Corpo, siano impiegati, per la parte eccedente, in acquisti di titoli del debito pubblico od in altri investimenti; l'articolo 16-quater – con una norma che si applica fino al termine dell'anno 2030 - consente agli esperti trasferiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di assumere più incarichi, per una durata complessiva non superiore a dodici anni, di essere reimpiegati nel territorio nazionale al termine di un periodo massimo di otto anni continuativi di servizio prestato all'estero o di essere trasferiti presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari diversi da quelli presso i quali hanno svolto il precedente periodo di otto anni. Il servizio prestato dagli ufficiali della Guardia di finanza negli incarichi in esame è riconosciuto come servizio utile a tutti gli effetti ai fini dell'avanzamento al grado superiore.

L'articolo 16-quinquies dispone l'istituzione presso l'INAIL dell'Anagrafe Nazionale dei Serbatoi di GPL (ANSO) installati sul territorio nazionale, rinviando a un successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'individuazione dei criteri e delle modalità di attuazione.

L'articolo 16-sexies dispone la disapplicazione della riduzione del 15 per cento dei canoni di locazione per i contratti di locazione passiva delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e degli enti nazionali di previdenza e assistenza stipulati dalla data di entrata in vigore delle disposizioni e fino al 31 dicembre 2023, in presenza delle condizioni espressamente indicate dalla norma. La norma, inoltre, prevede che, per ciascuno degli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, non si applicano alla società AMCO S.p.A. le norme di contenimento della spesa in materia di gestione, organizzazione, contabilità, finanza, investimenti e disinvestimenti, previste dalla legislazione vigente. Si ricorda che tale società, interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, ha per oggetto principale l'acquisto e la gestione con finalità di realizzo, secondo criteri di economicità, di crediti e rapporti originati da banche, da società appartenenti a gruppi bancari e da intermediari finanziari anche se non appartenenti a un gruppo bancario.

L'articolo 16-septies introduce misure per il risanamento del Servizio sanitario della Regione Calabria. In particolare, il comma 1 autorizza l'Agenas ad assumere, a decorrere dal 1° gennaio 2022, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, un contingente di 40 unità di personale non dirigenziale da inquadrare nella categoria D, con corrispondente incremento della vi-

gente dotazione organica. Tale personale, come disposto dal comma 2, lettera a), è assegnato, fino al 31 dicembre 2024, a supporto del Commissario ad acta per l'attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria. Il comma 2, lettera b), autorizza ciascuno degli enti del servizio sanitario della medesima regione ad assumere con contratto di lavoro subordinato a termine, di durata non superiore a trentasei mesi, un contingente fino a cinque unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nella categoria D, al fine di supportare le funzioni delle unità operative semplici e complesse deputate al processo di controllo, liquidazione e pagamento delle fatture, sia per la gestione corrente che per il pregresso. Il comma 2, lettera c), prevede la collaborazione della Guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2024, con le unità operative semplici e complesse deputate al monitoraggio e alla gestione del contenzioso relativo al pagamento delle fatture. Il comma 2, lettera d), autorizza la regione a reclutare con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non superiore a trentasei mesi, una unità dirigenziale e di quattro unità di personale non dirigenziali da inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva pubblica, al fine di garantire la piena operatività della Gestione sanitaria accentrata del relativo Servizio sanitario regionale. Il comma 2, lettera e), introduce disposizioni contabili riguardanti il computo delle somme relative alla mobilità sanitaria interregionale. Il comma 2, lettera f), autorizza, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, un contributo di solidarietà in favore della Regione Calabria pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il comma 2, lettera g) esclude fino al 31 dicembre 2025 la possibilità di azioni esecutive nei confronti degli enti ed aziende del Servizio sanitario della Regione Calabria. Sulla base del comma 3, le disposizioni introdotte dall'articolo in esame continuano ad applicarsi anche qualora, in considerazione dei risultati raggiunti, cessi la gestione commissariale del Piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Calabria.

L'articolo 16-octies reca norme finalizzate ad assicurare l'avvio e la celere realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei territori delle città di Bergamo e Brescia, in considerazione dell'attribuzione del titolo di Capitale della cultura italiana per l'anno 2023.

All'articolo 17, che reca le disposizioni finanziarie e di copertura del decreto-legge, si segnalano, in particolare, il comma 1, che incrementa di 6 miliardi di euro annui, a decorrere dal 2022, il Fondo per l'assegno universale e servizi alla famiglia, contestualmente riducendo il Fondo per l'attuazione della delega fiscale, e il comma 2, che incrementa per il 2021 il fondo istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

L'articolo 18, infine, disciplina l'entrata in vigore del decreto-legge.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo da remoto, prende atto con rammarico della rassegnazione manifestata dai colleghi nel non voler nemmeno affrontare l'esame del provvedimento assegnato alle Commissioni, ciò che testimonia l'imbarazzante sudditanza delle forze di maggioranza nei confronti del Governo in carica.

Alberto Luigi GUSMEROLI (LEGA), intervenendo da remoto, coglie l'occasione rappresentata dalla presenza dei componenti di due Commissioni parlamentari per segnalare che lo scorso 9 settembre è stato approvato in Assemblea, all'unanimità, un ordine del giorno riguardante la riapertura della rottamazione-ter e la rottamazionequater. Sebbene sia conscio del fatto che gli ordini del giorno, che pure dovrebbero impegnare il Governo, raramente producono risultati concreti, intende richiamare l'attenzione dei colleghi sull'esigenza di impegnarsi su una questione di estrema importanza per tanti cittadini, soprattutto in una situazione di grave difficoltà quale è quella attuale. Rammenta gli ottimi risultati sinora ottenuti dalle misure in questione, introdotte su forte impulso del gruppo della Lega e del Vice Ministro Massimo Garavaglia all'epoca del Governo Conte I, evidenziando come il decreto-legge fiscale in esame si limiti invece a prorogare di nove giorni, sino al 9 dicembre 2021, le rate della rottamazione *ter* e del saldo e stralcio delle cartelle, con una misura che, per la sua limitatezza, non può certo considerarsi di buon senso, né a favore dei contribuenti.

Informa infine che il suo gruppo ha depositato sul punto alcune proposte emendative al disegno di legge di bilancio per l'anno 2022 ed auspica che i colleghi vogliano adoperarsi per l'attuazione dell'ordine del giorno, ritenendo che intervenire rappresenti un vero e proprio obbligo morale.

Lucia ALBANO (FDI) condivide quanto testé segnalato dal collega Gusmeroli, ricordando che l'ordine del giorno in questione era stato proposto proprio dal gruppo di Fratelli d'Italia al fine di affrontare il problema assai sentito della liquidità delle imprese. Deve purtroppo rilevare come nel decreto-legge in esame non solamente non vi è una significativa proroga dei termini di notifica delle cartelle esattoriali, ma anzi si limita fortemente la possibilità di impugnare estratti di ruolo e cartelle di pagamento, con una misura che indebolisce i contribuenti e che sta mettendo in allarme il mondo delle imprese e dei professionisti. Preannuncia da parte del suo gruppo la presentazione di una proposta emendativa per rivedere una misura che giudica illegittima.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo da remoto, prende atto del fatto che il collega Gusmeroli è spesso fonte di ottime idee, purtroppo regolarmente affossate dall'azione del Governo. Ricorda bene l'ordine del giorno presentato dal suo gruppo lo scorso 9 settembre e condiviso da tutti i gruppi parlamentari, che pure è rimasto lettera morta. Si deve allora prendere atto del fatto che il Parlamento non ha più alcun ruolo, se il Governo si può permettere di non dare seguito ad una indicazione

così chiara e unanime. Si tratta di una vicenda mortificante, così come mortificante appare lo sterile rituale che la maggioranza si appresta a compiere nelle Commissioni Finanze e Lavoro, ratificando un decreto-legge in materia fiscale senza neppure averlo esaminato.

Luigi MARATTIN, presidente, non può che ribadire, come già fatto in precedenti occasioni, che il sistema del bicameralismo perfetto non funziona più e necessità di una profonda revisione, sulla quale invita tutte forze politiche ad impegnarsi. Nel frattempo, nel rispetto della Costituzione e dei regolamenti parlamentari, le Commissioni sono chiamate a concludere l'esame del provvedimento in tempo utile per la sua discussione da parte dell'Assemblea.

Marco OSNATO (FDI), intervenendo da remoto, osserva che il Presidente avrebbe ragione se solo l'Esecutivo in carica avesse una legittimazione popolare, espressa attraverso libere elezioni, che invece non possiede affatto. Il Governo determina delle scelte che non sono espressione della volontà dei cittadini e che la maggioranza a sua volta impone in Parlamento, calpestando così la democrazia.

La sottosegretaria Maria Cecilia GUERRA precisa, con riferimento ai temi del posticipo e differimento dei debiti in essere, che il Governo nel decreto-legge in esame ha inteso dare seguito, traducendole in disposizioni, alle risoluzioni in materia di riscossione approvate dalle Commissioni Finanze della Camera e Finanze e Tesoro del Senato, lo scorso mese di ottobre.

In particolare, nei primi articoli del provvedimento, si è ripreso il termine di 150 giorni, poi ampliato dal Senato a 180, per il pagamento delle cartelle, si è prevista una remissione in termini e un posticipo dei pagamenti della rottamazione-*ter* e si è anche intervenuti per la rateizzazione di altri debiti in essere. Il vincolo che si è avuto nel definire i diversi interventi è costituito dal fatto che il decreto fiscale, per sua natura, ricorre alle risorse dell'anno 2021. Perciò anche lo slittamento dei

termini della rottamazione-ter di soli 9 giorni, richiamato criticamente nel corso del dibattito, come è certo comprensibile, rappresenta il massimo che è stato possibile ottenere rispetto alle limitate risorse a disposizione.

Segnala, in ogni caso, come proprio su questi temi la discussione sia aperta in sede di esame del disegno di legge di bilancio per il 2022.

Luigi MARATTIN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

# La seduta termina alle 9.50.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza del presidente della VI Commissione Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

# La seduta comincia alle 16.35.

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

Luigi MARATTIN, presidente, avverte che sono state presentate 87 proposte emendative riferite al decreto-legge in esame, che saranno allegate al resoconto della seduta odierna (vedi allegato).

In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative non strettamente attinenti alle materie oggetto dei decretilegge all'esame della Camera.

Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo.

La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle recenti sentenze della Corte Costituzionale e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica.

In tale contesto ricorda in particolare che la Corte costituzionale, da ultimo con la sentenza n. 147 del 2019, ha ribadito che « l'inserimento di norme eterogenee rispetto all'oggetto o alla finalità del decretolegge, determina la violazione dell'articolo 77, secondo comma, Cost. ».

Alla luce di tali criteri, sono state considerate inammissibili le seguenti proposte emendative, in quanto attinenti a materie non oggetto in alcun modo dell'intervento legislativo:

Osnato 7.03, che estende l'ambito applicativo del contributo, riconosciuto dal decreto-legge n. 121 del 2021, a titolo di rimborso delle spese per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida di veicoli destinati all'attività di autotrasporto;

Frassinetti 13.10, che introduce specifiche indennità in favore del personale scolastico che svolge l'attività lavorativa in presenza;

Bucalo 13.9, che prevede per tutto il personale scolastico che svolge l'attività lavorativa in presenza, l'effettuazione periodica di tamponi antigenici rapidi;

Albano 13.8, che consente ai dirigenti scolastici di derogare transitoriamente, in aree interessate da eventi sismici, al numero minimo e massimo di alunni per

classe attualmente previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, al fine di garantire l'attività didattica in presenza;

Bucalo 13.6, che prevede la revisione dei parametri per la definizione del rapporto tra alunni e docenti e personale ATA;

Frassinetti 13.7, che definisce i parametri per la trasformazione, per due anni scolastici consecutivi, dei posti di sostegno in organico di diritto;

Osnato 13.02, che dispone che il rilascio della certificazione verde COVID-19 sia in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita;

Osnato 13.03, che reca i principi fondamentali della disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro:

Osnato 13.04, che disciplina l'assegnazione a istituzioni scolastiche statali e paritarie di risorse da destinare al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche.

Rileva che vi sono solo nove proposte emendative inammissibili sul totale di quelle presentate e che la Presidenza delle Commissioni riunite, nel giudizio espresso, ha tenuto in considerazione le complessive finalità del provvedimento, anche al fine di consentire un ampio dibattito.

Avverte che eventuali richieste di riesame delle valutazioni di ammissibilità dovranno pervenire alla Presidenza delle Commissioni riunite entro le ore 10 di giovedì 9 dicembre 2021.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì 9 dicembre prossimo.

La seduta termina alle 16.40.

**ALLEGATO** 

DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili (C. 3395 Governo, approvato dal Senato)

#### PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

#### ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

# Art. 1.

(Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio)

- 1. All'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- 3. Il versamento delle rate da corrispondere nell'anno 2020 e di quelle da corrispondere il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021 ai fini delle definizioni agevolate di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, all'articolo 16bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e all'articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è considerato valido e non determina l'inefficacia delle stesse definizioni se effettuato entro il 31 marzo 2023, in un numero massimo di dieci rate trimestrali, ciascuna di pari importo scadenti la prima il 31 gennaio 2022. con applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, comma 14-bis, del decreto-legge n. 119 del 2018.
- **1.1.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: negli anni 2020 e 2021 con le seguenti: nell'anno 2020.

**1.2.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 30 giugno 2022.

**1.3.** Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 30 aprile 2022.

**1.5.** Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 28 febbraio 2022.

**1.7.** Giovanni Russo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 15 gennaio 2022.

**1.6.** Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 1, capoverso comma 3, sostituire le parole: entro il 9 dicembre 2021 con le seguenti: entro il 31 dicembre 2021 in un'unica soluzione ovvero in quattro rate trimestrali di pari importo, la prima delle quali da versare entro il 31 dicembre 2021.

**1.4.** Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

- 1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 60 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
- 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
- **1.02.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per l'acquisto della carta dei giornali)

- 1. Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
- 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
- **1.01.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### Art. 1-bis.

(Detrazione del consumo culturale individuale)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-*ter*) è aggiunta la seguente:

e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medicosanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligatoriamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;.

**1.03.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### Art. 1-*bis*.

(Detrazione del consumo culturale individuale in luogo delle spese in prestazioni sanitarie)

1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo la lettera e-*ter*) è inserita la seguente:

e-quater) le spese culturali, per la parte che eccede euro 129,11, quali l'acquisto di biglietti di ingresso e abbonamenti a musei, cinema, concerti, spettacoli teatrali e dal vivo e spese sostenute per l'acquisto di libri e di materiale audiovisivo protetti da diritti d'autore usufruiscono delle stesse detrazioni fiscali relative alle spese medicosanitarie. Tali detrazioni possono essere applicate, a scelta del contribuente, in alternativa a quelle per le spese medicosanitarie. Ai fini della detrazione il certificato di acquisto o fattura deve obbligato-

riamente contenere il nome, cognome e codice fiscale dell'acquirente;.

- 2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 600 milioni per il 2021 e 600 milioni per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- **1.04.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per le scuole di danza)

- 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione della danza privata è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
- **1.05.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per le locazioni dei luoghi della cultura)

- 1. All'articolo 65 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2020, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* dopo le parole: « d'impresa » sono aggiunte le seguenti: « teatrale e culturale »;
- *b)* le parole: « 60 per cento » sono sostituite con la seguente: « totale »;
- c) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « A/9, B/6, D/3 ».
- **1.06.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### Art. 1-bis.

(Misure urgenti per lo spettacolo dal vivo)

- 1. All'articolo 36-bis del decreto-legge n. 41 del 22.03.2021 il numero: « 2020 » è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente « 2021 » e il numero: « 90 » è sostituito, ovunque ricorra, con il seguente: « 100 ».
- **1.07.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### Art. 1-bis.

(Misure urgenti per il rifinanziamento degli incentivi per l'acquisto di veicoli meno inquinanti)

- 1. All'articolo 73-quinquies della legge 23 luglio 2021, n. 106 sono apportate le seguenti modificazioni:
- al comma 2, alinea, il numero: « 350 » è sostituito con il seguente: « 800 » e, dopo le parole: « per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 800 milioni a decorrere dal 2022 »;
- il comma 4 è sostituito con il seguente: « 4. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. ».
- **1.08.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

# Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per le scuole di jazz)

1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel genere jazz è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.

**1.09.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

#### Art. 1-bis.

(Credito d'imposta per le scuole di teatro)

- 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività di formazione nel settore teatrale è riconosciuto, per l'anno 2021, un credito d'imposta nella misura del 60 per cento dell'ammontare del canone di locazione.
- **1.010.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

#### ART. 2.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 31 dicembre 2022.

**2.1.** Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 1, sostituire le parole: al 31 dicembre 2021 con le seguenti: al 30 giugno 2022.

**2.2.** Giovanni Russo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

# Art. 2-bis.

(Rimessione in termini degli avvisi di irregolarità o degli atti di accertamento con adesione)

1. I versamenti delle somme dovute a seguito della comunicazione di irregolarità

- emesse a seguito della liquidazione automatica della dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in scadenza nel periodo compreso tra il 1° settembre 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 30 giugno 2022.
- 2. I versamenti delle somme dovute a seguito della definizione degli avvisi di accertamento ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in scadenza nel periodo compreso tra il 1º giugno 2021 e il 31 dicembre 2021, sono considerati tempestivi se effettuati entro il 28 febbraio 2022.
- **2.01.** Lucaselli, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

#### ART. 3.

Al comma 1, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventiquattro.

**3.3.** Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 2, sostituire le parole: in essere alla data dell'8 marzo 2020 con le seguenti: per tutti i piani di rateizzazioni in essere.

**3.1.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

- 3-bis. Ai sensi del presente articolo, restano comunque valide la remissione dei termini anche per i contribuenti che non hanno effettuato le rateizzazioni relative agli avvisi di irregolarità o relative agli atti di accertamento con adesione.
- **3.2.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

#### ART. 3-bis.

Sopprimerlo.

- \* **3-bis.1.** Albano, Bignami, Osnato, Rizzetto, Bucalo.
- \* **3-bis.2.** Corda, Giuliodori, Cabras, Colletti, Costanzo, Maniero, Trano, Leda Volpi, Spessotto.

# ART. 3-quater.

Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

# Art. 3-quinquies.

(Modifiche alla procedura di sospensione legale della riscossione)

- 1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - *a*) al comma 538:
- 1) al primo periodo, le parole: « entro novanta » sono sostituite dalle seguenti: « entro cento »;
- 2) alla lettera *a*), ultimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con la notifica della cartella di pagamento »;
- 3) dopo la lettera *e*) è aggiunta la seguente: « *f*) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso con inclusione dei vizi di notifica di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. »;
- *b)* dopo il comma 539*-bis* è inserito il seguente:
- « 539-ter. Nel caso in cui il contribuente nella propria dichiarazione ravvisi l'esistenza di vizi di notifica di cui al comma 538, lettera *f*), il concessionario per la riscossione, prima di trasmettere gli atti all'ente creditore, è tenuto a verificare l'esistenza delle ragioni del debitore entro il

termine di cento giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538 dandone immediata notizia anche all'ente impositore. »;

- c) al comma 540, primo periodo, le parole: « duecentoventi giorni » sono sostituite dalle seguenti: « cento giorni ».
- **3-quater.01.** Corda, Giuliodori, Cabras, Colletti, Costanzo, Maniero, Trano, Leda Volpi, Spessotto.

#### ART. 5.

Sopprimere i commi 1, 2, 3 e 4.

**5.2.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 8, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti:

I soggetti che, in relazione al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, hanno applicato il comma 1-bis dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 145 del 2013, in maniera non conforme a quanto dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica recata dall'articolo 1, comma 72, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono tenuti al riversamento delle relative somme utilizzate in compensazione e tale condotta si considera regolare.

Nei confronti dei soggetti di cui al comma 7, i quali si avvalgano della procedura di riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al medesimo comma, dopo la comunicazione di cui al comma 9 del presente articolo, non potranno essere oggetto di accertamento da parte gli Uffici per le operazioni oggetto della comunicazione.

**5.7.** Albano, Osnato, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 13, inserire i seguenti:

13-bis. All'articolo 29, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

«7-ter. A decorrere dall'anno 2022, i soggetti che sostengono spese per gli investimenti di cui ai commi 4, 7 e 7-bis del presente articolo possono optare, in luogo dell'applicazione della deduzione, per un credito d'imposta di importo pari al 24 per cento dell'importo deducibile ai sensi della presente legge. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

13-ter. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 1 milione » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni »;

13-quater. All'articolo 1, comma 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « cloud computing » sono inserite le seguenti: « nonché ai servizi connessi all'utilizzo dei beni di cui all'allegato B, limitatamente a software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity) ».

**5.8.** Mollicone, Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. All'articolo 1, comma 19, del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Al fine dell'individuazione del risultato economico d'esercizio per i soggetti titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del citato testo unico delle imposte sui redditi, va fatto riferimento alla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti ai fini IVA ».

**5.4.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

14-bis. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: « 20 per cento » sono sostituite con le seguenti: « 10 per cento ». Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati nel limite massimo di tremila milioni di euro, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione, del Fondo di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a modificare i criteri di accesso e gli importi delle prestazioni previste a valere del predetto fondo per consentire in ogni caso il rispetto del limite di spesa complessivo ed è altresì autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

**5.3.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 15, inserire i seguenti:

15-bis. Al fine di promuovere la lotta alla criminalità mediante una efficace rete di videosorveglianza sul territorio offrendo alle forze dell'ordine efficaci strumenti operativi contro gli esercizi commerciali preposti alla raccolta di entrate erariali e frequentemente destinatari di atti illeciti e violenti da parte di terzi, per i periodi d'imposta 2022, 2023 e 2024, è riconosciuto un credito d'imposta per i titolari di rivendita di generi di monopolio per le spese sostenute per beni e servizi di videosorveglianza finalizzati ad incrementare la rete di videosorveglianza attiva intorno alle predette rivendite. Il sistema dovrà essere connesso alle centrali operative della Polizia di Stato e dell'Arma dei Carabinieri e prevedere l'installazione di telecamere ubicate all'esterno della tabaccheria ad accesso protetto ed esclusivo delle Forze dell'Ordine e dell'Autorità Giudiziaria per esigenze infoinvestigative, secondo le indicazioni tecniche di cui al protocollo quadro sottoscritto il 30 dicembre 2020 tra il Ministero dell'interno e la Federazione Italiana Tabaccai.

15-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 1, determinato in misura pari alle spese sostenute e comunque non oltre il limite massimo annuo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, può essere fruito una sola volta nel triennio, deve essere indicato, a pena di decadenza, nella dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi riferita al periodo di imposta nel quale le spese sono state sostenute e può essere fatto valere esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 nello stesso periodo di imposta. Il credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

15-quater. La fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1 spetta, secondo l'ordine cronologico di invio delle relative istanze, nel limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

15-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono fissate le modalità di attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

15-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 15-bis, 15-ter e 15-quater, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**5.5.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:

15-bis. In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- a) per l'anno 2021 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa agli immobili e alle relative pertinenze in cui le imprese turistico ricettive e gli stabilimenti termali esercitano la propria attività;
- b) all'ultimo periodo dell'articolo 28, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole « fino al 31 luglio 2021 » sono sostituite dalle parole « fino al 31 dicembre 2021 ».

15-ter. Agli oneri derivanti dal comma 15-bis si provvede quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 176, comma 7, del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**5.9.** Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

- *a)* al comma 1, le parole: « esistenti alla data del 1° gennaio 2012 » sono sostituite dalle seguenti: « esistenti alla data del 1° gennaio 2018 ».
- *b)* al comma 2, le parole: « e di incremento dell'efficienza energetica » sono sostituite dalle seguenti: « o di incremento dell'efficienza energetica »;

c) dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. I soggetti beneficiari dei crediti d'imposta suindicati possono, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione, anche parziale, degli stessi crediti ad altri soggetti, ivi inclusi i locatori, gli istituti di credito e altri intermediari finanziari. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Per le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate dell'8 agosto 2020, adottato ai sensi degli articoli 119 e 121 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 »;

d) dopo il comma 4 dell'articolo 79 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, è inserito il seguente:

« 4-bis. In occasione della presentazione dell'istanza relativa allo stanziamento per l'anno 2020, sono considerate ammissibili le spese sostenute nell'anno 2019 e 2020. ».

**5.10.** Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

15-bis. All'articolo 180, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

al primo periodo, le parole: « della presentazione della dichiarazione, » sono soppresse;

il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

**5.11.** Zucconi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Sopprimere i commi 15-bis, 15-ter, 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies.

**5.1.** Rizzetto, Bucalo.

Sopprimere i commi 15-quater, 15-quinquies e 15-sexies.

**5.12.** Martino, Cattaneo, Porchietto, Giacometto, Versace, Bond, Palmieri.

Dopo il comma 15-septies, inserire i seguenti:

15-octies. Al numero 31) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « se con motore elettrico » sono inserite le seguenti: « nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera *m*) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera *e*) del decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285 ».

15-novies. All'articolo 1, comma 1, della legge 9 aprile 1986, n. 97, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente: « 2-ter. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera *m*) e ai rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera *e*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. All'acquisto di tali veicoli non si applica quanto previsto dall'articolo 1 lettera *c*) del decreto del Ministero delle finanze del 16 maggio 1986 »;

15-decies. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole « se con motore elettrico » sono inserite le seguenti « nonché autoveicoli di cui all'articolo 54, comma 1 lettera *m*) e rimorchi di cui all'articolo 56, comma 2 lettera *e*) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ».

**5.6.** Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

(Irrilevanza catastale degli allestimenti mobili in strutture ricettive all'aperto)

1. L'articolo 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpreta nel

senso che sono esclusi dalla determinazione della rendita catastale gli immobili a destinazione speciale e in particolare i manufatti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *e.5*), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 installati nelle strutture ricettive all'aperto previamente autorizzate.

**5.01.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

#### Art. 5-bis.

(Modifiche al regime dell'utilizzo del contante)

- 1. All'articolo 18 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, al comma 1 alle lettere *a*) e *b*) le parole: « 1° gennaio 2022 », sono sostituite dalle seguenti: « 1° gennaio 2023 ».
- **5.02.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

# Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione di crediti)

- 1. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 4, dopo le parole: « previste dalle leggi vigenti » sono aggiunte le seguenti: « o per un errore nella individuazione dei presupposti del credito »;
- *b)* dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
- « 5-bis. Il precedente comma 5 si interpreta nel senso che il presupposto costitutivo del credito si intende mancante, in tutto o in parte, solo in presenza di documentazione falsa, artifici o altre condotte

fraudolente, posti in essere dal contribuente per l'indebito utilizzo del credito. ».

**5.03.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

# Art. 5-bis.

(Riversamento del 50 per cento del credito d'imposta ricerca e sviluppo fruito nel caso di effettuazione di attività di innovazione)

- 1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, maturato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019, possono effettuare il riversamento del cinquanta per cento dell'importo del credito utilizzato, senza applicazione di sanzioni e interessi, alle condizioni e nei termini previsti nei commi seguenti.
- 2. La procedura di riversamento spontaneo di cui al comma 1 è riservata ai soggetti che nei periodi d'imposta indicati al medesimo comma abbiano realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività di innovazione tecnologica, come definite dall'articolo 1, comma 201, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dall'articolo 3 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 maggio 2020, e/o attività di design e ideazione estetica, come definite dall'articolo 1, comma 202, della predetta legge n. 160 del 2019 e dall'articolo 4 del predetto decreto 26 maggio 2020. L'accesso alla procedura è in ogni caso escluso nei casi in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia il risultato di condotte fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni della realtà basate sull'utilizzo di documenti falsi o di fatture che documentano operazioni inesistenti, nonché nelle ipotesi in cui manchi la documentazione

idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili al credito d'imposta.

- 3. All'invio alla Agenzia delle entrate della richiesta di fruizione in ordine al riversamento spontaneo del credito d'imposta di cui al comma 1, nonché alla disciplina di termini, modalità e preclusioni circa l'espletamento della detta procedura, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 9, 10, 11 e 12 dell'articolo 5 del presente decreto-legge.
- **5.04.** Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

#### Art. 5-bis.

- 1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato, spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di *e-commerce*, teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino a un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
- 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- **5.05.** Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

# Art. 5-bis.

1. Ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, alle piccole e medie imprese, ai titolari di partita IVA operanti nell'ambito sanitario che hanno sede legale e operativa nel territorio dello Stato,

- spetta un credito di imposta in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute nel 2021 per l'attivazione o il potenziamento di sistemi di teleassistenza o telemedicina. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 40.000 euro per ciascun beneficiario.
- 2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta di cui al comma 1.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- **5.06.** Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

# ART. 6.

Sopprimerlo.

**6.1.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 1, dopo le parole: di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: in alternativa alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, nonché all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;

#### Conseguentemente:

al comma 8 sostituire le parole: alle opzioni esercitate a decorrere dalla data della sua entrata in vigore con le seguenti: a partire dal periodo d'imposta 2021;

sostituire il comma 10 con il seguente:

10. I soggetti che esercitano l'opzione di cui al comma 1 non possono fruire, per l'intera durata della predetta opzione e in relazione ai medesimi beni di proprietà intellettuale, dell'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34,

convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti di cui al comma 1 che abbiano esercitato opzione ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente norma possono scegliere, in alternativa al regime opzionato, di aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, previa comunicazione da inviarsi secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Sono esclusi dalla previsione del precedente periodo coloro che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui all'articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero presentato istanza di rinnovo, e abbiano sottoscritto un accordo preventivo con l'Agenzia delle entrate a conclusione di dette procedure, nonché i soggetti che abbiano aderito al regime di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di cui al predetto articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo già sottoscritto e che non avendo ancora sottoscritto un accordo vogliano aderire al regime agevolativo di cui al presente articolo, comunicano, secondo le modalità che saranno stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, la volontà di rinuncia alla procedura di accordo preventivo o di rinnovo della stessa.

**6.2.** Mollicone, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

#### Art. 6-bis.

(Neutralità fiscale delle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo)

1. Le operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo che comportano la continuazione sotto forma di società tra professionisti dell'attività svolta in forma individuale, associata o di società semplice o alle operazioni inverse non costituiscono realizzo né distribuzione delle plusvalenze e minusvalenze dei beni del soggetto dante causa, comprese quelle relative ai crediti e alle rimanenze e il valore di avviamento, della clientela o di elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale.

- 2. Il regime dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter dell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, può essere applicato, con le modalità, le condizioni e i termini ivi stabiliti, anche dal soggetto avente causa delle medesime operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo indicate nel comma 1 per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.
- 3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche alle operazioni di riorganizzazione delle attività di lavoro autonomo ivi indicate poste in essere tra esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni e società semplici di cui all'articolo 5 del medesimo Testo Unico.
- 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo.
- 5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 3 hanno valore di norma di interpretazione autentica.
- **6.01.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

# Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di deducibilità dell'IMU relativa a immobili strumentali)

- 1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 772, il primo e secondo periodo sono sostituiti dal seguente: « L'IMU relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. »;
- b) il comma 773 è sostituito dal seguente: « 773. Le disposizioni di cui al comma 772 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso e la deduzione ivi prevista si applica nella misura del 100 per cento. ».
- 2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
- **6.02.** Prisco, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

# ART. 7.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

#### Art. 7-bis.

(Modifiche all'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8)

- 1. All'articolo 36 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, il comma 1 è sostituto dal seguente:
- « 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
- "Art. 7-bis. (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe) 1. Per

- digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche, l'INAIL predispone la banca dati informatizzata delle verifiche in base alle indicazioni tecniche fornite, con decreto direttoriale, dagli uffici competenti del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per i profili di rispettiva competenza.
- 2. L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro comunica tempestivamente all'INAIL, per via informatica, l'incarico ricevuto per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1.
- 3. Per le verifiche di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 6, comma 1, l'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di cui al comma 4, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.
- 4. Le tariffe per gli obblighi di cui all'articolo 4, comma 4, e all'articolo 6, comma
  4, applicate dall'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro,
  sono individuate, tenendo conto della superficie del luogo di lavoro e all'articolazione del suo impianto, senza che rilevi la
  potenza elettrica contrattuale della fornitura, con decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)." ».
- **7.01.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

# Art. 7-bis.

(Cedolare secca per locazioni ad uso diverso dall'abitativo)

1. Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati, rinnovati o rinegoziati negli anni 2021 e 2022 aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordi-

nario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, essere assoggettato al regime della cedolare secca, di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, con aliquota al 21 per cento.

Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 200 milioni annui, a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**7.02.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

# Art. 7-bis.

- 1. Al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « e all'attività di trasporto persone di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, nonché alle imprese a cui è affidata la gestione dei seguenti servizi pubblici essenziali: servizi fognari, protezione contro le inondazioni, manutenzione della rete idrica, elettrica e del gas, manutenzione e controllo della rete stradale, raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani a domicilio, telegrafi, telefoni, radiodiffusione, televisione e rilevazione di emittenti e riceventi di televisione o radio. ».
- 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica alle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionale di guida.
- **7.03.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo, 7, aggiungere il seguente:

#### Art. 7-bis.

(Ulteriori disposizioni per le detrazioni fiscali per start up «ricerca-sviluppo»)

1. Il contribuente che matura un credito di imposta di cui all'articolo 38, comma 7,

della legge 17 luglio 2020, n. 77, ha facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

**7.04.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

#### Art. 7-bis.

(Credito d'imposta per il settore dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218)

- 1. Al fine del rinnovo e dell'ammodernamento tecnologico del parco veicolare, per gli investimenti effettuati dalle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 31° dicembre 2024, finalizzati alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli, aventi classi di emissione fino a « euro IV », di categoria M2 e M3, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli, nuovi di fabbrica, della medesima categoria, aventi classi di emissione alla massima tecnologia « euro VI », è riconosciuto un credito d'imposta pari:
- a) al 20 per cento del prezzo di acquisto per veicolo di categoria M2;
- *b)* al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3;
- c) al 25 per cento del prezzo di acquisto, oltre la spesa di 250.000 euro, per veicolo di categoria M3.
- 2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sono stabiliti, nel rispetto della normativa euro-

pea sugli aiuti di Stato, le modalità e i criteri di attuazione della misura, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al credito d'imposta, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta, al regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.

- 4. All'onere di cui al comma 1, quantificato in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni per l'anno 2023 e 15 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- **7.05.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

# Art. 7-bis.

(Interventi urgenti per il sostegno dei liberi professionisti)

- 1. All'articolo 3 comma 3, del decretolegge 24 aprile 2014, n. 66, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole « forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 » sono aggiunte le seguenti: « e ai redditi percepiti dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai quali si applica l'aliquota del 20 per cento. Il risparmio fiscale derivante dalla disposizione di cui al periodo precedente, è destinato dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 a finanziare ulteriori misure e prestazioni a sostegno dei propri iscritti e alla promozione dell'attività professionale ».
- **7.06.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

#### ART. 8.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

a-bis) al comma 2, primo periodo, le parole: «Fino al 30 giugno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2021 » e le parole: «in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita » sono sostituite dalle seguenti: «che non possono effettuare la vaccinazione COVID-19 a causa di patologie ostative certificate »;

a-ter) al comma 2-bis, le parole: « fino al 31 ottobre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2021 » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da malattie croniche o rare. »;

- *b) al comma 3, dopo le parole*: comma 1 *aggiungere le seguenti*: , ad eccezione delle lettere *a*-bis) e *a*-ter),;
- c) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
- « 3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a-bis) e a-ter), valutati in 35 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ».
- **8.1.** Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

#### ART. 9.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: minore di anni quattordici con le seguenti: minore di anni sedici;

- b) al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento;
  - c) sopprimere il comma 4;
- d) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 29,3 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 60 milioni di euro per l'anno 2021;
- e) sostituire il comma 10 con il seguente:
- « 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 67,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 30,7 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto. ».
- **9.7.** Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 2, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire le parole: pari al 50 per cento con le seguenti: pari all'80 per cento;
- b) sopprimere le parole, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23;.
- **9.4.** Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione stessa con le seguenti: pari al 80 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori fino ad otto anni e al 50 per cento della retribuzione stessa per genitori di minori di età compresa tra otto anni e un giorno e quattordici anni.

**9.2.** Caiata, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

- Al comma 4, sopprimere le parole: né riconoscimento di contribuzione figurativa.
- **9.5.** Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) sostituire il comma 6 con il seguente:
- 6. I genitori lavoratori autonomi, compresi i lavoratori iscritti alle Casse di previdenza private, hanno diritto a fruire, per le ragioni di cui al comma 1 e per il periodo di cui al comma 9 e nel limite di spesa di cui al comma 7, per i figli conviventi minori di anni sedici, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari all'80 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.
- b) al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 29,3 milioni di euro per l'anno 2021 con le seguenti: 50 milioni di euro per l'anno 2021.
- c) sostituire il comma 10 con il seguente:
- « 10. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 57,6 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede, quanto a 36,9 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 17 e, quanto a 20,7 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come incrementate ai sensi dell'articolo 11, comma 13 del presente decreto. ».
- **9.3.** Varchi, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 6, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento di 1/365 del

reddito *con le seguenti:* pari all'80 per cento di 1/365 del reddito;

- b) al secondo periodo, sostituire le parole: pari al 50 per cento della retribuzione convenzionale con le seguenti: pari all'80 per cento della retribuzione convenzionale.
- **9.6.** Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

Al comma 9, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2021 con le seguenti: fino al termine dell'emergenza sanitaria.

**9.1.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

#### ART. 11.

Sostituire i commi 13 e 14 con i seguenti:

- 13. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Fondo per il sostegno alle famiglie in difficoltà, le cui risorse sono destinate all'erogazione, a cadenza mensile e per la durata di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di un assegno di solidarietà in favore dei nuclei familiari che, nel mese precedente la richiesta, risultano:
  - a) privi di reddito familiare;
- *b)* titolari di valori mobiliari familiari pari a un massimo di euro 10.000;
- c) titolari di un solo immobile non rientrante nelle categorie catastali, relative a case signorili, ville e castelli, A/1, A/8 e A/9;
- *d)* un valore dell'ISEE inferiore ad euro 15.000.
- 14. L'assegno di solidarietà di cui al comma 13 è erogato, in favore dei nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al comma 13, nella misura di euro 300, incrementati di euro 250 per ogni componente del nucleo familiare oltre il primo.
- **11.1.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

#### ART. 12.

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

### Art. 12-bis.

(Norme interpretative in materia di incentivi previsti dalla legge 10 dicembre 2014, n. 183, per la promozione di forme di lavoro stabile)

- 1. A decorrere dall'anno 2022, al fine di incentivare l'occupazione stabile, sostenendo le imprese che hanno assunto a tempo indeterminato lavoratori già occupati nel semestre antecedente con contratti di lavoro a tempo indeterminato, presso qualsiasi datore di lavoro ma beneficiari della cassa integrazione guadagni straordinaria con sospensione a zero ore, per cessazione di attività o concordato preventivo dell'impresa o in deroga, e senza possibilità di ripresa dell'attività lavorativa, i benefici in materia d'incentivi all'occupazione di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, all'articolo 1, commi da 118 a 124, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e all'articolo 1, commi da 178 a 181, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, mantengono in ogni caso la loro l'efficacia.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano con effetto retroattivo anche con riferimento ai procedimenti già avviati, inclusi quelli già adottati anche in sede giudiziale prima della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e in ogni caso di eventuale iniziativa di recupero anche già avanzata da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.
- 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, complessivamente pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando, a decorrere dall'anno 2022, le proiezioni relative all'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
- **12.01.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

## ART. 12-quinquies.

Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

### Art. 12-sexies.

(Modifica dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

- 1. All'articolo 58, comma 2, lettera f), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « in una qualunque sede della provincia richiesta » sono sostituite dalle seguenti: « nella sede di preferenza analitica espressa per la provincia richiesta ».
- **12-quinquies.01.** Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

## Art. 12-sexies.

(Mobilità del personale scolastico)

- 1. Al comma 3 dell'articolo 399 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le parole: «l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso » sono soppresse.
- 2. Il comma 17-novies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, è soppresso.
- **12-quinquies.02.** Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

#### Art. 12-sexies.

(Sblocco della mobilità interregionale e mobilità straordinaria per i dirigenti scolastici)

1. I dirigenti scolastici, assunti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e

che superano l'anno di prova, sono tenuti a permanere nella regione di assegnazione per un periodo non superiore a tre anni. A domanda, ogni anno, vengono conferiti incarichi dirigenziali a dirigenti scolastici provenienti da altre regioni per il 100 per cento complessivo dei posti vacanti e disponibili. Per la mobilità relativa all'anno scolastico 2022/2023, i dirigenti scolastici immessi in ruolo nell'anno scolastico 2020/ 2021 e 2021/2022, a seguito del concorso bandito nel 2017, possono presentare domanda di trasferimento su tutti i posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria, nel rispetto della graduatoria di merito, tenuto conto anche dell'anzianità di servizio maturata nel ruolo di dirigente prima delle nuove immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2022/2023.

**12-quinquies.04.** Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

## Art. 12-sexies.

(Mobilità dei dirigenti scolastici e deroga al parametro del 30 per cento sulla mobilità interregionale)

- 1. In ragione dell'emergenza epidemiologica, tutti i dirigenti scolastici, per le operazioni di mobilità relative all'anno scolastico 2022/2023 possono presentare domanda di trasferimento sul 100 per cento dei posti vacanti e disponibili, in via del tutto straordinaria e in deroga ai vincoli legislativi e contrattuali vigenti, senza il nulla osta da parte dell'ufficio scolastico regionale di provenienza.
- **12-quinquies.03.** Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

Dopo l'articolo 12-quinquies, aggiungere il seguente:

#### Art. 12-sexies.

(Diritto al lavoro dei superstiti delle vittime del lavoro)

- 1. All'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: « deceduti » sono soppresse le parole: « per causa di lavoro » e dopo le parole: « di servizio » sono soppresse le parole: « e di lavoro »;
- *b)* dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
- « 2-bis. In favore degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa di lavoro, ovvero in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidità riportata per tali cause, nonché dei coniugi e dei figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi del lavoro, è attribuita una quota di riserva, sul numero di dipendenti dei datori di lavoro pubblici e privati che occupano più di cinquanta dipendenti, pari a sette punti percentuali e determinata secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3, 4 e 6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente legge. La predetta quota è pari a tre unità per i datori di lavoro, pubblici e privati, che occupano da cinquantuno a centocinquanta dipendenti. Le assunzioni sono effettuate con le modalità di cui all'articolo 7, comma 1. ».
- **12-quinquies.05.** Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

## ART. 13.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, primo periodo, dopo le parole: Allegato I aggiungere le seguenti: , sempre che non si provveda all'assolvimento delle relative condotte normativamente prescritte entro il termine perentorio di 15 giorni dal

momento della contestazione della violazione.

**13.5.** Butti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

**13.1.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Al comma 1, lettera d), capoverso Art. 14, comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole: secondo criteri e parametri indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6 e mirati a interventi per lavoratori e aziende.

**13.2.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- 1-bis. È istituito il Marchio di qualità della Sicurezza sul lavoro. Tale Marchio viene attribuito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali alle imprese che si contraddistinguono per la corretta applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro e per il raggiungimento di elevati obiettivi formativi.
- **13.4.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

- 1-bis. In considerazione della ripresa delle attività in presenza è previsto entro il corrente anno scolastico l'avvio di una nuova sessione contrattuale per l'assegnazione:
- *a)* a tutto il personale scolastico, di un'indennità per il rischio biologico;
- *b)* ai videoterminalisti, di un'indennità specifica.

Tale indennità con carattere mensile dovrà essere corrisposta in proporzione alle giornate lavorative svolte in presenza.

**13.10.** Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Fino al termine dell'emergenza sanitaria sono previsti, per tutto il personale scolastico in servizio in presenza, tamponi antigenici rapidi da eseguire periodicamente.

**13.9.** Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli anni scolastici 2021-2022, 2022-2023 e 2023-2024, i dirigenti degli Uffici Scolastici Regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici siti nel cratere del sisma del 2016. nonché nei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di tali eventi sismici, e a quelle ospitate in strutture temporanee di emergenza, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative, possono derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe previsto, per ciascun tipo e grado di scuola, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, al fine di garantire un'attività didattica in presenza, qualificata e il più possibile individualizzata, indispensabile per la rigenerazione sociale dei territori in questione.

**13.8.** Albano, Bucalo, Frassinetti, Osnato, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono definiti i parametri volti a diminuire gradualmente di un punto il rapporto alunni/docenti e personale ATA, in luogo di quelli definiti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**13.6.** Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono definiti i parametri per la trasformazione, per due anni scolastici consecutivi, dei posti di sostegno attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

**13.7.** Frassinetti, Bucalo, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

## Art. 13.1.

(Misure per garantire il livello dei servizi in materia sanitaria)

1. Per concorrere con un livello di finanziamento più adeguato alla tipologia e al volume degli interventi emergenziali e di ripresa delle attività ordinarie necessari per l'anno 2021, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato è incrementato di euro 1.117.670.784,96, eccezionalmente, per l'anno 2021. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021.

- 2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 1.117.670.784,96 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa a di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
- **13.01.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

### Art. 13.1

(Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)

- 1. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « il rilascio della certificazione deve essere in ogni caso previsto a seguito di tampone rapido anche salivare effettuato in forma gratuita ».
- **13.02.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

#### Art. 13.1.

(Disposizioni per la sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio)

- 1. Il presente articolo reca i principi fondamentali della disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilità temporanea assoluta che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
- 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie, ancorché non correlate al lavoro.
- 3. In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilità temporanea all'esercizio dell'attività professionale, nessuna responsabilità è imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
- 4. La disposizione di cui al comma 1 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorietà e per il cui inadempimento è prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
- 5. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 1 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari, fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari per più di tre giorni.

- 6. Gli adempimenti sospesi in attuazione del presente articolo devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
  - 7. Ai fini del presente articolo:
- a) per «libero professionista» s'intende la persona fisica che esercita come attività principale una delle attività di lavoro autonomo per le quali è previsto l'obbligo di iscrizione ai relativi albi professionali;
- *b)* per « infortunio » s'intende l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili;
- c) per « grave malattia » s'intende uno stato patologico di salute, non derivante da infortunio, la cui gravità sia tale da determinare il temporaneo mancato svolgimento dell'attività professionale, a causa della necessità di provvedere a immediate cure ospedaliere o domiciliari, ovvero a indagini e analisi finalizzate alla salvaguardia dello stato di salute;
- d) per « cura domiciliare » s'intende la cura a seguito di infortunio o per malattia grave, nonché l'erogazione delle prestazioni mediche, riabilitative, infermieristiche e di aiuto infermieristico necessarie e appropriate in base alle specifiche condizioni di salute della persona, ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017;
- e) per « intervento chirurgico » si intende l'intervento svolto presso una struttura sanitaria e necessario per la salvaguardia dello stato di salute del libero professionista.
- 8. La sospensione dei termini disposta ai sensi del comma 1 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esista un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o dal giorno di inizio della cura domiciliare.
- 9. Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante

- la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnato o inviato, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal presente articolo.
- 10. Alle ipotesi previste dai commi da 6 a 11, è equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalità previste dal comma 9 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
- 11. In caso di interruzione della gravidanza, avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3, sono sospesi fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare, tramite le medesime modalità previste dal comma 9, un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza e la data dell'interruzione della stessa, nonché copia dei mandati professionali dei propri clienti.
- 12. La sospensione dei termini relativi agli adempimenti di cui ai commi da 3 a 6 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purché esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente il decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 3 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
- 13. Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con

avviso di ricevimento ovvero con posta certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.

- 14. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
- 15. Per le somme dovute a titolo di imposte, tributi o contributi, il cui pagamento è stato sospeso ai sensi delle disposizioni del presente articolo, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta, al tributo o al contributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
- 16. La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi del presente articolo.
- 17. Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi della presente legge sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione ai sensi delle disposizioni del presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
- 18. Le sanzioni di cui al comma 17 si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
- 19. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo

di cui, all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

**13.03.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

### Art. 13.1.

- 1. Al fine di garantire lo svolgimento dell'anno scolastico 2021/2022, il Ministero dell'istruzione assegna tempestivamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie le risorse finanziarie rimanenti previste dall'articolo 1, commi 757, 760, 761, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinando tali risorse al miglioramento della qualità dell'aria nelle aule scolastiche attraverso l'installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore.
- **13.04.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

## Art. 13.1.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

1. A tutte le imprese che hanno effettuato, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e a condizione che l'ammontare complessivo sia superiore a 100 mila euro, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 60 per cento delle spese fino a 500

mila euro, e un credito d'imposta nella misura del 30 per cento dell'ammontare delle spese eccedenti 500 mila euro e non superiori a 1,5 milioni di euro.

- 2. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- **13.06.** Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

## Art. 13.1.

(Credito d'imposta per il rimborso spese DPI)

- 1. A tutte le imprese che erogano prestazioni sanitarie e sociosanitarie in regime di accreditamento, convenzione o appalto con gli enti del Servizio sanitario nazionale e che hanno sostenuto, a decorrere dal 1° marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2021, maggiori spese per l'acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 125 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, purché entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, è riconosciuto, a condizione che l'ammontare complessivo di tali acquisti sia maggiore rispetto al 2019, un credito d'imposta pari alla maggior spesa sostenuta certificabile.
- 2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di sostenimento della spesa ovvero in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

- 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 300 milioni di euro per gli anni 2020-2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
- **13.05.** Bellucci, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

#### ART. 13-bis.

Dopo l'articolo 13-bis, aggiungere il seguente:

#### Art. 13-ter.

(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)

- 1. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono apportate le seguenti modificazioni:
- *a)* alla lettera *a)*, secondo periodo, le parole: « di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore al 16 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « di grado pari o superiore al 6 per cento ed inferiore all'11 per cento »;
- *b)* alla lettera *b)*, primo periodo, le parole: « le menomazioni di grado pari o superiore al 16 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « le menomazioni di grado pari o superiore all'11 per cento ».
- **13-bis.01.** Bucalo, Frassinetti, Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto.

#### ART. 16.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Il fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di euro 364.658.430,08 per l'anno 2021 per le regioni a statuto ordinario. Le risorse sono destinate al finanziamento degli investi-

menti regionali. Le risorse sono ripartite secondo la tabella A, allegata al presente decreto.

3-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 3-*bis* pari a 364.658.430,08 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente

riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Conseguentemente, aggiungere la seguente Tabella:

#### TABELLA A

Regioni	Riparto fra le regioni a statuto ordinario dell'incremento delle risorse del fondo di cui all'articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Abruzzo	15.437.118,57
Basilicata	-
Calabria	78.655.325,63
Campania	-
Emilia Romagna	19.863.976,45
Lazio	2.607.236,44
Liguria	-
Lombardia	159.511.996,65
Marche	-
Molise	219.505,24
Piemonte	-
Puglia	-
Toscana	22.484.825,22
Umbria	3.797.827,29
Veneto	62.080.618,58
Totale	364.658.430,08

**16.2.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. In considerazione degli effetti negativi sugli investimenti determinati dall'emergenza da COVID-19, per il solo esercizio 2020, alle regioni di cui all'articolo 1,

comma 779, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che non abbiano incrementato gli impegni delle spese per investimento nella misura di cui al comma 780 del medesimo articolo 1, non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 1, comma 475, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

**16.1.** Osnato, Albano, Bignami, Rizzetto, Bucalo.

47

## VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

SOMMARIO

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Seguito dell'esame e rinvio) .....

#### SEDE REFERENTE

Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Luigi MARATTIN. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Maria Cecilia Guerra.

#### La seduta comincia alle 9.50.

Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 dicembre scorso.

Luigi MARATTIN, presidente e relatore, avverte che per la seduta odierna, non essendo previsto che la Commissione svolga votazioni, è consentita la partecipazione da remoto in videoconferenza dei deputati e del rappresentante del Governo, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento nella riunione del 4 novembre 2020.

Introduce quindi gli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento, relativi al mondo delle imprese e alla tassazione dei consumi, sui quali si era convenuto di concentrare l'attenzione nella seduta odierna, una volta esauriti gli interventi che non si sono potuti svolgere nella seduta di ieri.

Gli articoli citati dettano i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega in materia rispettivamente di IRES, IVA e IRAP. Illustrando i suddetti principi e criteri direttivi si sofferma in particolare sulla previsione della coerenza dell'IRES con il sistema duale, che presuppone il tendenziale allineamento dell'aliquota dell'imposta a quella sui redditi da capitale, che dovrebbe corrispondere a sua volta alla prima aliquota IRPEF. C'è poi una richiesta di semplificazione e razionalizzazione, punti sui quali si è insistito molto nel corso dell'indagine conoscitiva, con specifico riferimento all'avvicinamento tendenziale fra i valori civilistici e quelli fiscali. Si segnala infine la necessità che il sistema di tassazione mantenga una tendenziale neutralità fiscale per la forma giuridica assunta dall'attività.

Per quanto riguarda l'IVA, l'articolo 4 prevede una razionalizzazione dell'imposta a fini di semplificazione e di lotta all'evasione e all'elusione. Non si parla di abbassamento dell'aliquota ordinaria, come richiesto dal documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, per la nota questione della necessità di copertura finanziaria degli atti normativi. Il secondo principio di delega riguarda l'adeguamento dell'IVA e delle altre imposte indirette all'*European Green Deal*.

L'articolo 5 prevede poi il graduale superamento dell'IRAP, che dovrebbe registrare una prima parziale attuazione con l'emendamento che il Governo è in procinto di presentare al disegno di legge di bilancio per il 2022, che si riferisce ai lavoratori autonomi non in regime forfettario. Si tratta di una platea di circa 850.000 soggetti che verranno esentati dall'IRAP, rispetto agli attuali 2 milioni di obbligati.

Antonio ZENNARO (Lega), intervenendo da remoto, segnala che il proprio intervento verterà sugli articoli 2 e 7, esaminati nella seduta di ieri.

Osserva che il mezzo è diventato il fine e di questo ci si è dimenticati. In Italia si è creato un sistema molto più articolato e complesso rispetto al resto d'Europa e anche la digitalizzazione pare sia servita solo alla creazione di enormi banche dati. Il tutto senza alcun vantaggio in termini di semplificazione, come se ci si fosse dimenticati del motivo per il quale erano stati introdotti questi sistemi.

Segnala poi la genericità della delega, che rischia di non consentire la realizzazione delle linee di riforma individuate nel documento conclusivo dell'indagine, approvato da una maggioranza molto vasta.

Esprime quindi apprezzamento per il preannunciato emendamento del Governo alla legge di bilancio per il 2022, che consentirà una riduzione della pressione fiscale e fornirà in tal modo una possibile risposta alla crisi economica conseguente alla pandemia. In proposito rileva come il PIL non sia ancora tornato ai livelli del 2020.

Con riferimento alla fiscalità degli enti locali, ricorda la riduzione di entrate registrata negli ultimi anni dai comuni e la necessità, per le regioni, di ingenti risorse da destinare alla spesa sanitaria.

In relazione alla questione della tassazione delle transazioni immobiliari e del suo rapporto con la revisione del catasto, ricorda come in Italia, dopo un decennio di crescita del mercato immobiliare nel periodo successivo all'introduzione dell'euro, con il Governo Monti, che ha elevato la tassazione del settore, si sia assistito a una forte depressione del mercato.

Conclude evidenziando che un maggior dettaglio nel provvedimento avrebbe con-

sentito anche ai cittadini, che tra un anno circa saranno nuovamente chiamati alle urne, di valutare meglio le prospettive di riforma del sistema fiscale. Conferma infine la maggiore sensibilità del Centrodestra per il settore dei lavoratori autonomi e delle partite IVA.

Silvia COVOLO (Lega), intervenendo da remoto, rammenta che la grande maggioranza degli interventi sinora svolti ha sottolineato l'esigenza di misure di semplificazione, che appaiono del tutto assenti nel presente provvedimento. Sottolinea inoltre la genericità del disegno di legge.

Indi, con riferimento alla fiscalità degli enti locali, osserva come si stia perdendo l'occasione di attuare il federalismo fiscale previsto dall'articolo 119 della Costituzione.

In merito all'articolo 7 ricorda che attualmente il gettito dell'IMU sugli immobili di categoria catastale D è devoluto allo Stato, che provvede a eliminare eventuali iniquità e sperequazioni attraverso il Fondo di solidarietà comunale. Osserva che la limitazione della possibilità degli enti locali di manovrare le addizionali locali, comporterà la necessità di rivedere i meccanismi del Fondo. In tal modo si creerà un'ulteriore complicazione, che contraddice gli enunciati principi di semplificazione.

Con riferimento all'articolo 6, sottolinea la disomogeneità degli scostamenti tra i valori catastali e quelli effettivi degli immobili e ricorda che l'aggiornamento dei valori non dovrà comportare aumenti del prelievo IMU, ma correggere le esistenti sperequazioni.

Conclude auspicando che la delega rappresenti veramente l'occasione per eliminare le iniquità esistenti tra gli enti e per arrivare finalmente a perequare la capacità contributiva e fiscale dei comuni e degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia finanziaria di entrata e di spesa, facendo venir meno l'impronta centralista dello Stato.

Lucia ALBANO (FdI) concorda con quanto già evidenziato da molti colleghi relativamente alla genericità del provvedimento e ricorda che, a causa di questa genericità, il proprio gruppo non ha contribuito all'approvazione del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva. Già all'epoca infatti era stato chiaro che, con un simile documento, il Governo - come effettivamente ha fatto - non avrebbe avuto vincoli nella definizione del contenuto del disegno di legge. Il Governo inoltre, nonostante la presentazione del provvedimento in esame, ha deciso di intervenire sulla stessa materia anche con il preannunciato emendamento alla legge di bilancio per il 2022. In questa situazione chiede che senso abbia esaminare i criteri dettati dall'articolo 2 del provvedimento, poiché questi saranno a breve superati dall'approvazione del citato emendamento.

Con riferimento all'adozione del sistema duale, rammenta che in Italia attualmente esiste un sistema plurale, con imposte proporzionali aventi differenti aliquote. Con il duale si dovrebbero distinguere i redditi da lavoro, da sottoporre a tassazione progressiva, da quelli di capitale, da sottoporre a tassazione proporzionale. In proposito segnala la difficoltà che sorgerà per la tassazione dei redditi misti di capitale e lavoro, come quelli di impresa e di lavoro autonomo, per i quali occorrerà stabilire quanto dovrà essere tassato in maniera progressiva e quanto in maniera proporzionale.

Infine, per quanto riguarda il sistema forfettario, evidenzia come il proprio gruppo sia decisamente a favore di questo strumento e ne chiede una più ampia applicazione in ragione della sua maggiore semplicità e per la previsione, sia pure limitata, di una *flat tax*, che sarebbe, a suo parere, la vera riforma fiscale da adottare.

Massimo UNGARO (IV), intervenendo da remoto, segnala la necessità di introdurre nel disegno di legge criteri più dettagliati. Cita ad esempio l'assenza di qualsiasi indicazione in merito ai criteri da seguire per la prevista razionalizzazione della struttura dell'IVA e propone alla Commissione di intervenire su questo aspetto, attraverso l'individuazione di precise linee da adottare per la riforma, comprendendo anche la riduzione dell'aliquota della *tam*-

pon tax. Ritiene inoltre opportuno inserire come autonomo criterio di delega l'obiettivo di lotta all'evasione IVA, che, nel confronto con gli altri paese europei, raggiunge in Italia il livello record di circa 33 miliardi di euro. A tal fine si potrebbe da una parte estendere la fatturazione elettronica e dall'altra ridurre gli obblighi di comunicazione di dati che sono già in possesso della pubblica amministrazione.

Con riferimento alla tassazione delle imprese segnala la necessità di adeguare il sistema contabile italiano a quello internazionale e di introdurre misure che rendano le imprese più competitive, come il *carry back*, ovvero la possibilità di compensare le perdite di un esercizio con i redditi degli anni precedenti, anziché prevedere solo una compensazione in avanti, come attualmente stabilito. Si potrebbe poi intervenire sulla detraibilità degli interessi passivi, che in altri Paesi è più semplice.

Infine evidenzia la necessità di definire con maggiore chiarezza i criteri da adottare per l'abolizione dell'IRAP. Si renderà infatti necessario prevedere forme alternative di entrate fiscali per compensare la soppressione dell'imposta, che, a suo giudizio, è una tassa per così dire 'ammazza crescita', perché viene applicata sul fatturato delle imprese e non sull'utile.

Laura CAVANDOLI (Lega), intervenendo da remoto, nel ricordare i rilievi critici contenuti nella memoria del presidente dell'Ufficio parlamentare di Bilancio riguardanti l'eccessiva indeterminatezza dei principi e criteri direttivi di delega, richiama la necessità di studiare in modo attento e condiviso in particolare l'articolo 3, concernente la revisione dell'IRES, anche con riferimento alla fase emendativa.

Per quanto riguarda l'IRAP, invece, nel rammentare che il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IRPEF e altri aspetti del sistema tributario ne prospettava l'abolizione, chiede al Presidente se sia a conoscenza del contenuto della proposta emendativa al disegno di legge di bilancio per il 2022, volta a ridurre e rimodulare l'IRPEF e l'IRAP, che, secondo alcune agenzie di stampa, il Governo avrebbe presentato alla Commissione

Bilancio del Senato proprio questa mattina.

Passando quindi a trattare dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi, sottolinea la necessità di rispettare, nell'esercizio della delega, la direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto che, tra l'altro, prevede che le aliquote non ordinarie non possano essere inferiori al 5 per cento, implicando pertanto la soppressione dell'aliquota IVA al 4 per cento, gravante anche sui generi alimentari. Sotto questo profilo, fa presente l'opportunità di impedire che l'aumento dell'IVA su tali beni gravi sul reddito disponibile dei consumatori.

Infine, nell'affrontare la questione della tassazione delle attività che si pongono in contrasto con le finalità della *green economy*, evidenzia l'importanza di distinguere, tra esse, le aziende che, pur mantenendo sistemi energetici inquinanti, contribuiscono alla ripresa economica e, pertanto, non devono essere penalizzate.

Graziella Leyla CIAGÀ (PD), intervenendo da remoto, sottolinea il rilievo dell'articolo 5 del disegno di legge in esame, che prevede il graduale superamento dell'imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre ricorda che rientra tra le finalità prioritarie del provvedimento proprio l'introduzione di una legislazione fiscale premiale a favore delle aziende che riducono le emissioni climalteranti, allo scopo di agevolare il green new deal, tema sul quale invita i colleghi ad una significativa attenzione. Al riguardo, nel far presente che l'aumento delle bollette dell'energia elettrica e del gas è dovuto per l'80 per cento a meccanismi legati al prezzo del gas, aggiunge che, se il Paese fosse più avanti nel processo di transizione ecologica, avrebbe assorbito meglio tali incrementi.

Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega), intervenendo da remoto, si sofferma sulla lettera *d*) dell'articolo 3 riguardante i principi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito di impresa. Nel far presente che tale tema è

spesso trascurato, ricorda che in Italia sono in vigore quattro sistemi di tassazione: forfettario, semplificato, ordinario e il regime per cassa proprio dei professionisti.

Nel ricordare di essersi soffermato nella seduta di ieri sull'estensione del regime forfettario, rileva che nel disegno di legge in esame non sono prese in considerazione le numerose società e imprese individuali di medie dimensioni che seguono il regime di contabilità semplificata. Ricorda che quest'ultimo sistema è stato modificato nel 2017 con il passaggio da un sistema di competenza ad un sistema di cassa, in base al quale le imposte sono pagate sulla differenza tra ricavi incassati e costi pagati, la data della fattura è considerata la data dell'incasso o del pagamento e le rimanenze non vengono contabilizzate. Nel ricordare che l'introduzione di tali novità aveva creato problemi alle imprese che avevano rimanenze, le quali o erano passate alla contabilità ordinaria oppure risultavano in perdita, sottolinea che il sistema di contabilità semplificata rappresenta un sistema ibrido, parte per cassa e parte per competenza, che necessita di un riassetto. Evidenzia che, invece, l'articolo 3 non fa riferimento alla contabilità semplificata, bensì all'IRI, che tuttavia necessita della contabilità ordinaria, e, quindi, non risolve il problema di tali attività. Al riguardo propone di ampliare l'ambito di applicazione del regime forfettario a imprese con fatturato anche superiore ai 65.000 euro cosicché i soggetti che non vi rientrano potrebbero passare al regime ordinario, avendone la capienza e potendo quindi sostenerne i costi, oppure potrebbero optare per il regime IRI. Conclude affermando che, con la soppressione del regime semplificato, il sistema dei regimi fiscali risulterebbe più lineare.

Passando, quindi, ad esaminare la lettera *b*) dell'articolo 3, sottolinea l'importanza dell'indicazione, tra i principi e criteri direttivi, del rafforzamento del processo di avvicinamento tra valori civilistici e fiscali, con particolare attenzione alla disciplina degli ammortamenti. In particolare, ricorda che vi è stata la necessità di approvare una disposizione di legge per

consentire alle imprese di sospendere l'ammortamento a causa delle conseguenze delle misure restrittive adottate durante la pandemia. Per tale ragione sottolinea la necessità di modificare la disciplina, anche mediante l'approvazione di proposte emendative, in modo da prevedere la facoltà di non procedere all'ammortamento o di effettuarlo in modo diverso da quanto previsto in via ordinaria, oltre che qualora si verifichino eventi eccezionali come l'emergenza pandemica anche quando intervengano situazioni straordinarie all'interno della singola azienda.

Afferma inoltre che un'altra materia oggetto di emendamento dovrebbe essere la deducibilità totale del valore dei beni utilizzati esclusivamente per l'azienda, come l'automobile, che invece tuttora risultano non completamente deducibili.

Passando ad illustrare l'articolo 4, riguardante i principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, ricorda che, nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla riforma dell'IR-PEF e altri aspetti del sistema tributario, approvato dalla Commissione Finanze lo scorso 30 giugno, la Commissione aveva affermato la necessità di semplificare ed eventualmente ridurre l'aliquota ordinaria dell'IVA. Evidenzia, quindi, che tale intento non sembra essere stato recepito dalla lettera a) che prevede, invece, soltanto una razionalizzazione della struttura dell'IVA, con particolare riferimento al numero e ai livelli delle aliquote e alla distribuzione delle basi imponibili tra le diverse aliquote.

Aggiunge che il provvedimento in esame non fa riferimento all'esigenza di oggettivare la disciplina dell'IVA, all'interno della quale sono previsti istituti, quali l'inversione contabile (cosiddetto reverse charge), la scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment), il cosiddetto esterometro o la chiusura periodica dell'IVA, che alimentano un pesante contenzioso fiscale in presenza di lievi violazioni della normativa. Aggiunge che tali istituti prevedono l'irrogazione di gravi sanzioni per le imprese, mentre il disegno di legge in esame non affronta affatto gli aspetti sanzionatori.

In riferimento alla prospettazione del graduale superamento dell'IRAP con l'approvazione dell'emendamento governativo al disegno di legge di bilancio, fa presente che il gettito derivante da tale imposta è pari a circa 14 miliardi, che vengono destinati al finanziamento del fabbisogno sanitario. Pertanto conclude che, per non danneggiare il sistema sanitario, sarà necessario rinvenire un'altra fonte di finanziamento, che probabilmente dovrà essere l'IRES. Paventa il rischio che le difficoltà di tale intervento impediscano di raggiungere l'obiettivo del superamento dell'IRAP, impedendo di conseguenza il riordino della disciplina di determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi, che, soltanto nella normativa tributaria del nostro Paese, è calcolata in modo differente per IRPEF, IRES e IRAP.

Luigi MARATTIN, presidente e relatore, osserva che, rispetto ai temi affrontati dagli articoli 1 e 2, oggetto del dibattito svolto nella seduta di ieri, le questioni sollevate nell'ambito degli articoli 3, 4 e 5 appaiono indubbiamente più semplici. Evidenzia, infatti, che la Commissione è chiamata a prendere delle decisioni riguardo ai principi e criteri direttivi che regoleranno la revisione di tre imposte.

Rileva preliminarmente che la Commissione potrebbe non riuscire ad esaminare gli atti discendenti dall'esercizio della delega, la cui scadenza è prevista dopo diciotto mesi dall'approvazione del provvedimento e, quindi, oltre la durata temporale della Legislatura. Al riguardo, ritiene che una delle possibili modifiche da apportare durante la fase emendativa potrebbe appunto concernere la durata della delega.

Invita quindi i colleghi ad una riflessione realistica circa la difficoltà di raggiungere un accordo su tutti i temi, rilevando come la Commissione non sia obbligata a mantenere tutte le deleghe previste dal testo, potendo decidere quali mantenere e quali, eventualmente, cassare.

In particolare, per quanto attiene alla razionalizzazione dell'imposta sul valore aggiunto e di altre imposte indirette, recata dall'articolo 4, auspica tuttavia che si riesca a raggiungere un accordo e che, nell'ambito dell'articolato, ci sia spazio per effettuare qualche specificazione in più, sebbene sia evidente che l'indicazione di una riduzione dell'aliquota ordinaria, pure recata nel documento del 30 giugno, non appare percorribile in questa sede, viste le ovvie esigenze di copertura finanziaria. Né ritiene che la delega possa spingersi sino a definire norme di dettaglio, quale la distribuzione della base imponibile, ovvero quale aliquota applicare ad ogni singolo bene, o il livello delle aliquote. Ritiene invece che vi sia lo spazio per una indicazione più precisa, da parte della Commissione, sulla riduzione del numero di aliquote. Si tratta, dunque, di decidere se questa razionalizzazione sia una priorità politica e, nel caso affermativo, trovare un accordo per ridurre la vaghezza della delega.

Quanto, poi, ai principi e criteri direttivi per la revisione dell'IRES e della tassazione del reddito d'impresa recata dall'articolo 3, ritiene che, contrariamente a quanto auspicabile per l'IVA, nella delega non si possa entrare troppo nel dettaglio. Considera, infatti, fondamentale incrementare la coerenza del complessivo sistema di tassazione del reddito d'impresa con il sistema di imposizione personale sui redditi e, pertanto, sarebbe utile ragionare su come ulteriormente specificare il principio che cerca di avvicinare il più possibile questi due binari.

Passa, infine, a svolgere alcune considerazione sull'IRAP evidenziando la stretta correlazione che esiste tra il graduale superamento dell'imposta e gli effetti che questo avrebbe sulla costituzione di determinate società d'impresa. Sottolinea, poi, che il vero ostacolo è rappresentato dalla quota di gettito assicurata dalle società di capitali, pari a circa 11,5 miliardi di euro, e si domanda se questo non possa essere in qualche maniera superato attraverso un'addizionale all'IRES. In conclusione si tratta di problemi che, nel loro insieme non appaiono insuperabili e che la delega deve comunque affrontare, evitando di rimanere troppo generica.

Nunzio ANGIOLA (Misto-A-+E-RI), intervenendo da remoto, condivide gran parte delle considerazioni svolte dal presidente e

rimarca come i rappresentanti della sua componente abbiano già manifestato l'esigenza di apportare alcune modifiche alla delega, anche se ancora non è possibile capire quale sarà il livello di dettaglio che potrà essere raggiunto. Ritiene, peraltro, che questo dibattito stia già offrendo al Governo utili spunti di riflessione.

In particolare, a proposito dell'IRES, si sofferma sul criterio relativo alla ricerca di un binario unico, richiamato nella lettera a) dell'articolo 3, riguardo al quale il suo gruppo ha sempre chiesto di procedere speditamente. Domanda, quindi, al presidente di fornire indicazioni più precise sull'effettiva emendabilità di questo punto. Sempre con riferimento all'IRES, altri criteri che potrebbero essere oggetto di proposte emendative sono quelli relativi alla revisione della disciplina delle variazioni in aumento e in diminuzione apportate all'utile o alla perdita per determinare il reddito imponibile, delle direttive anti elusione e dell'eliminazione della normativa sulle società non operative, nonché quello richiamato alla lettera c), relativo alla neutralità tra i diversi sistemi di tassazione delle imprese. Ribadisce, quindi, che la legge di delega rappresenta un invito al Governo a ragionare su questi aspetti e a cercare di risolvere queste problematiche attraverso i successivi decreti legislativi.

Passando all'articolo 4 e alla razionalizzazione dell'IVA, premette che occorre armonizzare l'imposta ai livelli stabiliti dalle Istituzioni europee e che, quindi, le modifiche dovranno essere conformi ai principi e alle disposizioni vigenti in ambito comunitario. Osserva, infatti, che l'imposta nasce complessa già a livello europeo e quindi è necessario che l'Italia si faccia promotrice, nell'ambito dell'Unione europea, per una di una riforma armonizzata dell'IVA. Reputa che il meccanismo dell'inversione contabile dovrebbe essere esteso il più possibile a quei settori nei quali possa essere garantita una minore incidenza di comportamenti elusivi, ma su questo punto la delega appare troppo generica e sottolinea come il contrasto all'erosione della base imponibile e all'evasione fiscale debba necessariamente passare attraverso il potenziamento della tecnologia e della condivisione di informazioni tra le amministrazioni nazionali e le amministrazioni dei Paesi dell'UE. Prospetta, quindi, la possibilità di una proposta volta a rivedere la tassazione energetica in stretto coordinamento con un piano energetico di medio e lungo termine, sulla quale auspica che si possa convergere tutti.

Infine, con riguardo all'articolo 5 e all'IRAP ritiene che la delega debba essere
attribuita attraverso una definizione certa
dei soggetti passivi titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo con il superamento delle attuali incertezze circa i soggetti non dotati di autonoma organizzazione e l'introduzione di una sovraimposta
per evitare la riduzione del gettito. Al riguardo, il proprio gruppo è orientato a una
sorta di maggiorazione dell'imposta personale.

Conclude ribadendo l'intento di presentare una serie di proposte emendative basate sui criteri generali che ha appena esposto.

Gian Mario FRAGOMELI (PD), intervenendo da remoto, evidenzia che l'apertura del gruppo del Partito Democratico all'applicazione dell'imposta sul reddito di impresa – IRI – che rappresenta un'ulteriore riduzione dell'ambito della progressività anche alle società di persone, in considerazione della difficoltà di distinguere redditi di capitale e di lavoro, è subordinata a una revisione della *flat tax* per i lavoratori autonomi, che riporti il regime forfettario alla sua impostazione originaria, ovvero con una durata limitata nel tempo e un'applicazione riservata a talune categorie. In quest'ottica si dichiara anche favorevole all'introduzione di modalità agevolate per l'uscita dal sistema forfettario.

In linea generale, essendo la crescita uno degli obiettivi del provvedimento, si rende infatti necessario limitare il sistema forfettario, che di fatto impedisce la crescita dimensionale delle imprese. Tale regime può essere accettato solo per l'inizio di nuove attività. Pertanto esclude qualsiasi disponibilità del proprio gruppo nei confronti di un'estensione dell'applicazione del regime forfettario a soggetti con ricavi superiori a 65.000 euro.

Sul federalismo fiscale, confermando le preoccupazioni espresse nella seduta di ieri in relazione all'abolizione dell'IRAP, desidera conoscere le opinioni dei colleghi in merito alle proposte di copertura del gettito precedentemente assicurato da questa imposta. Si è parlato di rimodulazione dell'IRES, ma si potrebbe anche prevedere un aumento del gettito IVA o di altre imposte. Al riguardo sottolinea che per il gruppo Partito Democratico è fondamentale evitare di appesantire la pressione fiscale su lavoratori e pensionati. Sicuramente non si può accettare in una legge delega una generica previsione di abolizione dell'IRAP, come era invece indicato nel documento conclusivo dell'indagine.

Segnala infine l'esigenza di reperire risorse non solo per l'IRAP, ma anche per l'introduzione di misure che il Partito Democratico giudica molto rilevanti, come ad esempio le agevolazioni per il rientro al lavoro delle donne dopo periodi di congedo, previste da emendamenti presentati dal proprio gruppo del Senato al disegno di legge di bilancio per il 2022.

Galeazzo BIGNAMI (FdI) sottolinea le contraddizioni presenti all'interno della maggioranza, che hanno comportato la presentazione di un disegno di legge delega quanto mai vago, nel quale non si riscontra alcuna scelta netta. Come è chiaro infatti posizioni troppo decise sarebbero state inaccettabili per una maggioranza così eterogenea.

Su questa linea segnala come il Presidente e relatore sia arrivato addirittura a proporre di stralciare alcuni articoli del provvedimento, qualora non si dovesse riuscire a raggiungere un punto di accordo su di essi. Questo comporterà ovviamente che sarà ancora una volta il Governo ad assumersi la responsabilità di effettuare scelte importanti, senza aver ricevuto alcuna indicazione dal Parlamento.

Proseguendo, ritiene opportuno ricordare che la sottosegretaria Guerra, che partecipa alla seduta odierna, ha affermato che rispetto al preannunciato intervento sull'IRPEF – realizzato, tra l'altro, in de-

ficit – sarebbe stato meglio tagliare il costo del lavoro.

Osserva quindi come nessuno sembri attribuirsi la paternità di questo provvedimento, si parla piuttosto di altro, come del noto emendamento alla legge di bilancio per il 2022 o, come ha fatto l'onorevole Angiola, della tassazione energetica, che comunque può essere modificata solo a livello europeo.

Lamenta poi che il Parlamento ancora non abbia avuto chiare indicazioni sul contenuto dell'emendamento che il Governo intenderebbe presentare al disegno di legge di bilancio per il 2022.

Si sofferma infine sulla proposta di riduzione del periodo concesso al Governo per l'esercizio della delega, ritenendo che diciotto mesi siano già abbastanza pochi in relazione agli interventi da realizzare. Rammenta inoltre che la delega potrà essere esercitata anche dopo la fine della presente legislatura e che, per la sua genericità, potrà essere attuata da qualsiasi maggioranza dovesse trovarsi al governo del Paese.

Luigi MARATTIN, presidente e relatore, ribadisce di aver semplicemente segnalato l'ovvia possibilità di tralasciare alcuni punti, qualora non si riesca, oggettivamente, a trovare alcun accordo tra le forze politiche.

Alberto RIBOLLA (Lega), intervenendo da remoto, osserva come anche per le imposte di cui agli articoli 3, 4 e 5 la finalità dell'intervento vada rintracciata nella razionalizzazione e semplificazione, con l'eliminazione di modalità di calcolo e regimi differenziati, tra l'altro soggetti a frequenti cambiamenti, che complicano la vita dei contribuenti.

Si sofferma quindi sull'IVA per citare la previsione di sanzioni anche per violazioni di natura esclusivamente formale, che non influiscono sul versamento dell'imposta. Ricorda a questo proposito il reverse charge e critica anche un istituto complesso come lo split payment, che toglie liquidità alle imprese e la cui utilità è stata superata dall'introduzione della fatturazione elettronica

Sull'IRES condivide l'esigenza di semplificazione e di allineamento tra valori civilistici e fiscali.

Sottolinea poi che l'eliminazione dell'I-RAP è un obiettivo del gruppo Lega. Per ora l'intervento si riferirà solo alle persone fisiche ma in prospettiva si prevede l'eliminazione totale dell'imposta, che, come è noto, costituisce un ulteriore elemento di complicazione, in quanto si tratta di applicare due imposte differenti – IRAP e IRES - su una base imponibile molto simile. Non condivide quanto segnalato da alcuni colleghi in merito agli effetti negativi della soppressione dell'IRAP sugli introiti delle regioni, perché l'articolo 10 garantisce l'invarianza finanziaria. Si dovrà ovviamente compensare il minore introito con altre entrate fiscali, come, ad esempio una maggiore compartecipazione al gettito IVA o un'addizionale IRES. Garantisce che il proprio gruppo, da sempre attento al federalismo fiscale, non consentirà una riduzione delle risorse a disposizione delle autonomie locali.

Luigi MARATTIN, presidente e relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per la giornata di giovedì 9 dicembre prossimo.

La seduta termina alle 11.50.

# VIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Ambiente, territorio e lavori pubblici)

## SOMMARIO

SEDE	CONS	SULTIVA	

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	6
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Esame e rinvio)	7
D.L. n. 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni VI e XI) (Esame e rinvio)	8
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare. C. 1792 Gelmini (Seguito esame e rinvio)	0
INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07215 Foti: Eliminazione del riferimento all' <i>end of waste</i> nella valutazione dei « progetti faro » di economia circolare del PNRR nel settore della carta e del cartone	1
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	3
5-07216 Pezzopane: Sostegno dell'Italia all'iniziativa di altri Stati membri per un progetto legislativo europeo sulla protezione del suolo	1
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	5
5-07217 Maraia: Esclusione dal finanziamento pubblico dei progetti basati sulla cattura e stoccaggio della CO <sub>2</sub> (carbon capture and storage – CCS)	2
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	7
5-07219 Dara: Realizzazione di impianti di trattamento e recupero rifiuti nel Centro-Sud, anche alla luce del trasferimento dei rifiuti nel Nord del Paese e del conseguente sovraccarico di alcuni suoi impianti	2
ALLEGATO 4 (Testo della risposta) 6	8
5-07220 Plangger: Recepimento delle prescrizioni sanitarie evidenziate dai sindaci del territorio già nelle more della conclusione della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata	2
ambientale per l'esercizio della raffineria di Milazzo	
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	U

#### SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

## La seduta comincia alle 13.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Elena RAFFAELLI (LEGA), relatrice, intervenendo da remoto, ricorda come ormai da diversi decenni la Comunità internazionale abbia preso coscienza della minaccia rappresentata dal danneggiamento dell'ozono stratosferico e abbia cercato, in sede internazionale, di individuare strategie comuni per il controllo e la riduzione delle emissioni di sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il primo atto internazionale relativo alla materia è la Convenzione siglata a Vienna nel 1985 che prevedeva l'adozione di un protocollo successivo e l'istituzione di una conferenza delle Parti. Il 16 settembre del 1987 è stato quindi siglato a Montreal un « Protocollo sulle sostanze nocive per l'ozono stratosferico ». Attualmente il Protocollo e la Convenzione – entrambi ratificati dall'Italia nel 1988 – contano 198 Parti ed è lo strumento operativo del Programma Ambientale delle Nazioni Unite (UNEP) per la protezione dell'ozono stratosferico.

Tra gli obiettivi principali perseguiti con il Protocollo e i successivi emendamenti ad esso apportati, si configurano quelli diretti a: regolamentare il consumo e la produzione di determinate categorie di sostanze che incidono sulla consunzione dell'ozonosfera; stabilizzare i livelli annui di produzione e di consumo delle sostanze inquinanti; regolare i rapporti con gli altri Stati che non siano Parti.

Dal punto di vista giuridico il Protocollo è costruito in maniera « flessibile »: esso può infatti essere emendato o soggetto ad « aggiustamenti » (questi ultimi riguardano modifiche degli allegati o dei termini fissati per la riduzione del consumo e della produzione di sostanze e possono essere adottati per consenso). Devono invece essere ratificati da almeno due terzi delle Parti gli « emendamenti », dal momento che riguardano l'aggiunta di nuove sostanze e delle relative misure di controllo nonché qualsiasi altra modifica dell'articolato del Protocollo.

In passato il Protocollo è stato oggetto di 4 modifiche.

La prima modifica (del 1990) riguardava l'inserimento di ulteriori sostanze nocive e la progressiva riduzione della produzione e del consumo delle sostanze che provocano l'assottigliamento della fascia di ozono.

La seconda modifica (nel 1992) ha accelerato i termini fissati per l'eliminazione di alcune sostanze ed ha ampliato la lista delle sostanze nocive per l'ozonosfera.

La terza modifica (nel 1997) ha introdotto nuovi controlli del commercio di sostanze che riducono lo strato d'ozono.

La quarta modifica (del 2002) ha introdotto, sostanzialmente, nuovi controlli sulla produzione e sul commercio di idroclorofluorocarburi (HCFC) e la definizione del calendario di eliminazione per produzione e consumo di bromo-clorometano.

Il provvedimento in esame, sottoscritto da 197 Parti, reca adesso la quinta modifica, entrata in vigore a livello internazionale il 1° gennaio 2019.

Nell'ottobre del 2016, la Riunione delle Parti contraenti tenutasi a Kigali, in Ruanda, ha approvato l'Emendamento al testo del Protocollo – entrato in vigore lo scorso 1° gennaio – relativo alla riduzione degli idrofluorocarburi (HFC) elencati in un apposito allegato, sostanze, utilizzate in particolare nei settori della refrigerazione e del condizionamento dell'aria, che pur non avendo un impatto sullo strato dell'ozono atmosferico, possono determinare un elevato potenziale di riscaldamento globale.

L'Emendamento esplicita l'impegno ad applicare nei confronti di tali sostanze gli obblighi e le prescrizioni introdotti nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e del relativo Protocollo di Kyoto.

Il testo divide i Paesi in tre gruppi in funzione della data rispetto alla quale devono congelare la produzione e il consumo di HFC; per i Paesi sviluppati (Paesi A2), gli impegni di riduzione delle emissioni del 10 per cento rispetto alla loro quota base è previsto prendano avvio sin dal 2019, per concludersi nel 2036 con una riduzione complessiva pari all'85 per cento.

Al termine delle varie fasi di riduzione, anche gli altri Stati sono tenuti a consumare e produrre non più del 15-20 per cento rispetto alle loro rispettive quote base, rispettivamente entro l'anno 2045 per i Paesi in via di Sviluppo del Gruppo 1, ed entro il 2047 per Paesi in via di sviluppo del Gruppo 2, fra cui vengono annoverati India, Iran, Pakistan e i Paesi arabi del Golfo.

L'Emendamento obbliga, inoltre, ciascuna Parte a istituire entro il 1° gennaio 2019 o entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Emendamento, un sistema per il rilascio di licenze per l'importazione e l'esportazione degli HFC controllati dal Protocollo ed elencati in un apposito allegato, siano tali sostanze vergini, recuperate, riciclate o rigenerate.

Per l'Italia, secondo quanto esplicitato nella relazione di accompagnamento, la ratifica in esame non imporrà obblighi addizionali per le amministrazioni centrali e le imprese, dal momento che il sistema giuridico nazionale e dell'Unione europea risultano già conformi alle disposizioni da esso introdotte in ragione del fatto che il Regolamento (UE) 517/2014 ha introdotto misure persino più restrittive rispetto a quelle previste dall'emendamento medesimo.

Il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, reca le consuete clausole di autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione, nonché la norma di copertura finanziaria legata all'impegno, a seguito della decisione assunta dalla Conferenza delle Parti tenutasi nel novembre 2017, di contribuire pro quota all'apposito Fondo Multilaterale per 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2020.

Tenuto conto della finalità dell'accordo, che consentirà di porre l'Italia in linea con la posizione adottata dalla maggior parte dei Paesi dell'Unione europea (mancano le ratifiche solo dell'Italia, della Spagna e di Malta) nel quadro degli impegni internazionali per la protezione dell'ambiente e la lotta ai cambiamenti climatici, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021.

C. 3318 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Roberto MORASSUT (PD), relatore, intervenendo da remoto, fa presente che l'Istituto forestale europeo (IFE), creato nel 1993, è divenuto un'organizzazione internazionale con la Convenzione di Joensuu il 28 agosto 2003 ratificata dall'Italia. Attualmente fanno parte dell'Istituto, con sede in Finlandia, 29 stati europei e 128 organizzazioni associate e affiliate appartenenti a 40 paesi.

Gli organi di vertice dell'IFE sono il Consiglio, in cui sono rappresentati i Paesi membri, il Comitato direttivo, di otto membri (tra cui il prof. Marchetti, dell'Università del Molise) e il Comitato consultivo scientifico, presieduto dalla prof. Paoletti dell'Istituto per la protezione sostenibile delle piante del CNR di Firenze.

Tra le attività di IFE ci sono quelle di facilitare e stimolare la creazione di reti collegate alle foreste, promuovere la diffusione di informazioni imparziali e pertinenti alle politiche relative alle foreste e alla silvicoltura e sostenere la ricerca forestale e l'uso di informazioni scientificamente valide come base per le politiche forestali.

L'Istituto forestale europeo è finanziato principalmente attraverso progetti europei, come il programma per la ricerca e l'innovazione *Horizon 2020* della Commissione europea, o mediante contributi concessi da ministeri nazionali e altre istituzioni. La Finlandia è il maggior contributore, in quanto Paese ospitante la sede centrale dell'Istituto. Per l'Italia vale un accordo di collaborazione permanente con un contributo di 40.000 euro annui, stanziati anche per il triennio 2019-2021.

Il provvedimento riguarda l'apertura di una sede dell'IFE in Italia e segnatamente – sulla base della disponibilità del Mipaaf – presso la sede del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), in via Manziana 30, a Roma.

Nell'ambito della strategia dell'IFE per gli anni 2017-2021 riferita al tema prioritario della « resilienza » e alla ricerca sulla capacità delle foreste di fare fronte ai cambiamenti climatici, l'attività della sede in Italia si concentrerà sul tema delle foreste urbane e intende essere complementare alle attività di altre organizzazioni internazionali aventi sede a Roma che operano nel campo della gestione sostenibile delle risorse naturali, come la FAO e l'IFAD (International Fund for Agricultural Development)

Rinvia alla documentazione degli uffici per l'illustrazione dettagliata dei 19 articoli di cui si compone l'Accordo. Quanto al contenuto del disegno di legge di ratifica, esso reca le ordinarie clausole di ratifica e ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 riguarda la copertura degli oneri, derivanti dall'attuazione dell'articolo XVII dell'Accordo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Tenuto conto dei contenuti del provvedimento, preannuncia una proposta di parere favorevole.

Alessia ROTTA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

D.L. n. 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.

C. 3395 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni VI e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Mario MORGONI (PD), relatore, intervenendo da remoto, si sofferma sui soli contenuti che involgono la competenza della Commissione.

L'articolo 5, ai commi 2-bis e 2-ter stabilisce che la tassa sui rifiuti (TARI) non sia dovuta per taluni immobili indicati nel Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929. L'esenzione si applica per i periodi di imposta per i quali non è decorso il termine di accertamento del tributo nonché ai rapporti pendenti e non definiti con sentenza passata in giudicato.

L'articolo 7 reca il rifinanziamento del Fondo per l'incentivazione della mobilità a basse emissioni con complessivi 100 milioni di euro per l'anno 2021. Il fondo riguarda gli incentivi alla mobilità a basse emissioni, i contributi cosiddetto *ecobonus*, per l'acquisto di autoveicoli elettrici e ibridi e i contributi per l'acquisto di autoveicoli con fasce di emissioni superiori, nonché per gli autoveicoli commerciali, speciali ed usati.

Il comma 2-bis dell'articolo 7 prevede contributi per veicoli poco inquinanti. In particolare, dispone che il MIMS provveda alla concessione dei contributi già previsti dalla legge di bilancio 2019 per la riqualificazione elettrica dei veicoli secondo le modalità stabilite con un decreto ministeriale, anch'esso già previsto dall'articolo 74-bis del D.L. n. 104/2020.

La disposizione che maggiormente investe le competenze della Commissione è recata dall'articolo 16-bis. La norma in commento reca misure finalizzate alla semplificazione e all'accelerazione delle procedure per la realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfaci-

mento delle esigenze allocative delle medesime amministrazioni statali.

La finalità dell'articolo in esame è quella di agevolare il rilascio di beni di proprietà di terzi utilizzati in locazione passiva con contratti scaduti o in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e razionalizzare gli spazi in uso alle Amministrazioni dello Stato, attraverso la rapida realizzazione degli interventi di rifunzionalizzazione degli immobili di proprietà statale, da destinare al soddisfacimento delle esigenze allocative delle medesime Amministrazioni statali, in coerenza con le finalità di digitalizzazione e sostenibilità ecologica previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A tal fine viene disposto (dai commi 1-3) che l'Agenzia del demanio convoca una conferenza di servizi sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, per la cui approvazione viene previsto un iter semplificato e accelerato, in particolare con la riduzione dei termini previsti in materia ambientale e paesaggistico-culturale.

Il comma 4 dispone che, in deroga alla disciplina del Codice dei contratti pubblici, la verifica del progetto definitivo e del progetto esecutivo accerta, altresì, l'ottemperanza alle prescrizioni impartite in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, di quelle impartite in sede di valutazione ambientale e archeologica nonché di quelle eventualmente impartite all'esito della procedura prevista, in caso di amministrazioni dissenzienti, dall'art. 14-quinquies della legge 241/1990.

Il comma 5 dispone che, fermo quanto previsto al comma 3, all'esito della verifica di cui al comma precedente, l'Agenzia del demanio procede direttamente all'approvazione del progetto definitivo o esecutivo.

In base al comma 6, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione dei relativi lavori (cosiddetto appalto integrato) anche sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. L'affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi ad oggetto i successivi livelli di progettazione, la realizzazione delle opere e il prezzo. In entrambi i casi, l'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per i livelli di progettazione affidati e per l'esecuzione dei lavori.

Qualora si rendano necessarie modifiche sostanziali, l'Agenzia del demanio può indire una nuova conferenza di servizi ai fini dell'approvazione del progetto definitivo e alla stessa è chiamato a partecipare anche l'affidatario dell'appalto che provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai pareri resi in sede di conferenza di servizi.

Il comma 7 – al fine di favorire la più ampia digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, anche per far fronte alle esigenze derivanti dal prolungamento dell'emergenza sanitaria – prevede che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione i cui termini di durata contrattuale non siano ancora spirati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche se eventualmente sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, realizzati da Consip S.p.A. e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, PC e licenze software sono incrementati del 50% del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Il comma 8 inserisce l'Agenzia del demanio tra i soggetti – individuati dal Codice dei contratti pubblici – iscritti di diritto nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate.

In base al comma 9 – al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di transizione ecologica ed innovazione digitale perseguiti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nonché di accelerare la realizzazione degli interventi di valorizzazione, manutenzione, rifunzionalizzazione, efficientamento energetico ed adeguamento sismico degli immobili di proprietà statale,

inclusi gli immobili confiscati gestiti dall'Agenzia del demanio – la predetta Agenzia opera utilizzando le risorse della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'art. 1, commi dal 162 a 170 e 106 della legge 145/2018. A tal fine la struttura di cui al presente comma opera con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 16-octies disciplina procedure semplificate e accelerate per assicurare l'avvio e la rapida conclusione delle attività finalizzate alla realizzazione del programma di interventi per le città di Bergamo e Brescia designate « Capitale italiana della cultura » per il 2023. Si tratta, in particolare, di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili di proprietà dello Stato insistenti nei territori delle due città, cui il recente decreto-legge n. 34 del 2020 ha conferito il suddetto titolo di « Capitale italiana della cultura »

A tal fine, le città di Bergamo e di Brescia sono autorizzate a presentare al Ministero della cultura, entro il 31 gennaio 2022, un progetto unitario di iniziative finalizzato a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale. Si dispone quindi che, previo accordo con le strutture del MIMS, l'esecuzione dei predetti interventi manutentivi possa essere gestita direttamente dall'Agenzia del demanio, qualora gli stessi interventi siano relativi ad immobili rientranti nei piani per la prevenzione del rischio sismico, per l'efficientamento energetico o in altri piani di investimento della medesima Agenzia, ovvero laddove possano essere comunque garantite economie di scala e forme di razionalizzazione degli investimenti.

L'articolo 17, comma 2 incrementa di 187 milioni di euro per l'anno 2021 il fondo previsto dalla legge di bilancio 2021, istituito per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali verificatisi negli anni 2019 e 2020, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, al fine di far fonte alle esigenze derivanti dagli interventi urgenti previsti dall'articolo 25, comma 2, lettera d), del Codice della protezione civile (decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1).

Si riserva, in conclusione, di presentare una proposta di parere che tenga conto degli elementi che emergeranno dal dibattito.

Alessia ROTTA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

## La seduta termina alle 13.25.

#### SEDE REFERENTE

Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA.

### La seduta comincia alle 13.25.

Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare. C. 1792 Gelmini.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 12 febbraio 2020.

Alessia ROTTA (PD), presidente, ricorda che nella seduta del 12 febbraio 2020 la relatrice, onorevole Mazzetti, ha svolto la relazione introduttiva.

Evidenzia che il provvedimento in esame, inserito nel programma dei lavori su sollecitazione del gruppo di Forza Italia, tratta una pluralità di materie successivamente oggetto di interventi normativi, quali ad esempio la disciplina della riduzione dell'uso della plastica negli imballaggi o ancora la normativa sulla cessazione della qualifica di rifiuto.

Inoltre, sul tema della gestione dei rifiuti e dell'economia circolare sono pendenti presso questa Commissione numerose proposte di legge, tra cui cito in particolare la proposta a prima firma Bordonali C. 1446, in materia di gestione dei rifiuti urbani, dal momento che essa figura

nel programma dei lavori della Commissione del mese di gennaio.

Pertanto, per ragioni di economia dei lavori, chiede ai gruppi di valutare se promuovere una deliberazione di abbinamento delle proposte di legge presentate, a partire da quella citata, da prendere in esame nel prossimo Ufficio di presidenza.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### La seduta termina alle 13.30.

#### INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Alessia ROTTA. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la Transizione ecologica, Vannia Gava.

## La seduta comincia alle 13.30.

Alessia ROTTA, presidente, avverte che la pubblicità della seduta sarà assicurata – ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento e la prassi applicativa dei pareri della Giunta del Regolamento del 14 luglio 2004 e 26 giugno 2013 – anche attraverso la web-tv della Camera dei Deputati. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 135-ter del Regolamento, aventi ad oggetto questioni di competenza del Ministero della Transizione ecologica.

Ricorda che, per ciascuna interrogazione, il presentatore ha facoltà di illustrarla per non più di un minuto, mentre il rappresentante del Governo ha non più di tre minuti per la risposta. Successivamente, l'interrogante ha facoltà di replica, per non più di due minuti.

5-07215 Foti: Eliminazione del riferimento all'end of waste nella valutazione dei « progetti faro » di economia circolare del PNRR nel settore della carta e del cartone.

Rachele SILVESTRI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria,

che tratta un tema – quello *dell'end of* waste – più volte approfondito dalla Commissione, che nel caso di specie viene particolarmente in evidenza dal momento che l'Italia è *leader* in Europa nel settore della carta riciclata.

La sottosegretaria di Stato Vannia GAVA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Rachele SILVESTRI (FDI), replicando, prende atto della risposta di cui ringrazia la sottosegretaria. Sottolinea che il secondo avviso pubblicato nel sito del Ministero della transizione ecologica ha creato un forte allarme nelle aziende del comparto. Si riserva, quindi, di intervenire successivamente sul medesimo argomento, volendo valutare quali saranno gli effetti sulla filiera conseguenti al citato avviso.

5-07216 Pezzopane: Sostegno dell'Italia all'iniziativa di altri Stati membri per un progetto legislativo europeo sulla protezione del suolo.

Chiara BRAGA (PD), illustra l'interrogazione in titolo di cui è cofirmataria.

La sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Chiara BRAGA (PD), replicando da remoto, si dichiara soddisfatta dell'impegno rappresentato dalla rappresentante del Governo a sostenere, nell'ambito del Consiglio europeo, una iniziativa per la difesa del suolo. Ritiene che la circostanza per la quale il nostro Paese abbia in esame una legge volta a limitare il consumo di suolo costituisca un presupposto oggettivo del suo schieramento al fianco di quei Paesi che chiedono alla Commissione europea un progetto legislativo sulla protezione del suolo. Auspica pertanto un ruolo proattivo dell'Italia nella direzione sopraesposta nell'ambito del Consiglio ambiente che si svolgerà tra pochi giorni.

5-07217 Maraia: Esclusione dal finanziamento pubblico dei progetti basati sulla cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> (carbon capture and storage – CCS).

Luca SUT (M5S) illustra, da remoto, l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario.

La sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Luca SUT (M5S), replicando da remoto, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, riservandosi di affrontare di nuovo tale questione una volta che sia chiara la destinazione delle risorse pubbliche. Evidenzia, come riportato anche nella risposta della rappresentante del Governo, che si tratta di una tecnologia del tutto sperimentale e fa presente che laddove sono stati avviati progetti di questo tipo - ed in particolare si riferisce agli Stati Uniti d'America - questi sono stati abbandonati. Ritiene, infatti, che debbano essere valutati tutti gli effetti secondari, ovvero gli eventuali rischi economici e sociali, nonché quelli per la salute, cui si aggiungono anche i rischi dovuti alla situazione geologica, che in Italia risultano particolarmente rilevanti.

Alessia ROTTA, presidente, avverte che è stata ritirata l'interrogazione 5-07218 Ruffino: Incompatibilità ambientale del progetto di due depuratori per i comuni bresciani del lago di Garda e iniziative per l'effettivo miglioramento delle acque del lago di Garda e del fiume Chiese.

5-07219 Dara: Realizzazione di impianti di trattamento e recupero rifiuti nel Centro-Sud, anche alla luce del trasferimento dei rifiuti nel Nord del Paese e del conseguente sovraccarico di alcuni suoi impianti.

Tullio PATASSINI (LEGA), illustra da remoto l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario. La sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

Tullio PATASSINI (LEGA), replicando da remoto, ringrazia la sottosegretaria per la risposta, dalla quale si evince con chiarezza la necessità di aumentare la capacità impiantistica soprattutto in alcune aree del Paese in cui si registra una particolare carenza, anche avvalendosi dei fondi del PNRR.

5-07220 Plangger: Recepimento delle prescrizioni sanitarie evidenziate dai sindaci del territorio già nelle more della conclusione della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria di Milazzo.

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), illustra, da remoto, l'interrogazione in titolo, di cui è cofirmatario, sottolineando come il primato della tutela della salute, confermato dalle misure prese dal Governo nel corso della pandemia, venga disatteso qualora a doverla preservare siano le grandi aziende.

La sottosegretaria di Stato Vannia GAVA, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

Alessio Mattia VILLAROSA (MISTO), replicando, ringrazia per la risposta, di cui si dichiara parzialmente soddisfatto. Auspica che nella prossima riunione della conferenza dei servizi del 13 dicembre si possa risolvere la questione oggetto dell'interrogazione, evidenziando come l'elevata percentuale di malformazioni congenite meriti un'attenzione che ancora non è stata data. Rileva inoltre che nell'interrogazione si chiedeva per i comuni limitrofi un passaggio ulteriore, ovvero la presentazione di prescrizioni e non di semplici osservazioni, trovandosi alcuni di essi a poche centinaia di metri dagli impianti in oggetto.

Alessia ROTTA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.10.

ALLEGATO 1

5-07215 Foti: Eliminazione del riferimento all'*end of waste* nella valutazione dei « progetti faro » di economia circolare del PNRR nel settore della carta e del cartone.

### TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Il decreto del Ministro della transizione ecologica n. 397 del 28 settembre 2021 dispone che, nell'ambito della Missione 2, componente 1, investimento 1.2 del PNRR, finalizzato a potenziare la rete di raccolta differenziata e degli impianti di trattamento e riciclo, vengano finanziati progetti « faro » di economia circolare che promuovano l'utilizzo di tecnologie e processi ad alto contenuto innovativo in alcuni settori produttivi individuati nel piano di azione europeo sull'economia circolare, quali quelli relativi a elettronica e ICT, carta e cartone, plastiche, tessili. A tal fine il citato decreto distingue quattro linee di intervento.

In particolare, la linea di intervento B concerne l'ammodernamento (anche con ampliamento di impianti esistenti) e la realizzazione di nuovi impianti per il miglioramento della raccolta, della logistica e del riciclo dei rifiuti in carta e cartone. Ad essa è assegnato un finanziamento di 150 milioni di euro, da ripartire mediante procedure di evidenza pubblica con pubblicazione del relativo avviso sul sito del Ministero della transizione ecologica.

Su queste basi, il Ministero ha emanato un primo avviso che, in relazione al criterio 4 « Livello di innovazione tecnologica », prevedeva una valutazione positiva per le proposte che dimostrassero l'adozione di tecnologie che consentano una elevata produzione di materiale con caratteristiche « End of waste » da destinare all'utilizzo industriale in cartiera, nonché comportino, altresì, il sensibile risparmio energetico nei consumi di esercizio e una riduzione degli scarti medi di produzione.

Così come ricordato dagli interroganti, successivamente l'avviso è stato rettificato in relazione al richiamato criterio 4, che ora contempla una valutazione positiva delle proposte le quali dimostrino l'idoneità della tecnologia adottata a permettere almeno una delle seguenti attività: *a)* una elevata produzione di materiale riciclato o di materia prima seconda da destinare all'utilizzo industriale; *b)* l'incremento dell'utilizzo di materia riciclata o di materia prima seconda nel processo industriale, anche attraverso pratiche di simbiosi industriale.

Alla luce di quanto detto, si specifica che la rettifica in oggetto non implica l'abbandono della categoria di « *End of waste* ». Infatti, quest'ultima è da ritenere ricompresa nel più ampio insieme delle « materie prime seconde », cui fanno riferimento entrambe le lettere *a*) e *b*) sopra menzionate.

D'altra parte, con riferimento alla lettera *a*), non era possibile utilizzare la nozione di « *End of waste* » perché attualmente solo la filiera della carta dispone di apposita disciplina in materia, dettata con decreto ministeriale, alla luce dell'articolo 184-*ter*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Quanto poi in relazione all'attività di cui alla lettera *b*), essa scaturisce, d'intesa con l'Istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale (ISPRA), dall'intento di estendere il perimetro della valutazione anche agli utilizzatori (e non solo ai produttori), al fine di valorizzare processi di simbiosi industriale, come richiede il modello di economia circolare inteso nella sua completezza.

Va, infatti, rilevato che la definizione di «riciclaggio» (articolo 183 del decreto legislativo 152 del 2006) ricomprende qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Si ritiene, dunque, che la nuova formulazione, più ampia della precedente, abbia la finalità di includere tutti materiali sottoposti a recupero che riacquistano una funzione in successivi processi industriali.

**ALLEGATO 2** 

5-07216 Pezzopane: Sostegno dell'Italia all'iniziativa di altri Stati membri per un progetto legislativo europeo sulla protezione del suolo.

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Il contrasto al degrado del suolo e la protezione del suolo dalle minacce causate da cambiamenti climatici e dallo sfruttamento delle risorse naturali rappresentano un obiettivo centrale, che è stato ampiamente compreso nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza recentemente adottato.

Le azioni di tutela e ripristino del suolo degradato vanno integrate con le misure per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, nonché con quelle per la salvaguardia della biodiversità.

Le misure di protezione del suolo sono derivate anche dall'attuazione di azioni individuate dalla normativa italiana finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico o al contrasto del dissesto idrogeologico. In particolare, sono stati definiti i cosiddetti interventi integrati a cui viene riconosciuta anche la funzione di tutela degli ecosistemi e della biodiversità.

Con il DL Clima (n. 111 del 2019) è stata prevista la definizione delle modalità per il rimboschimento delle fasce ripariali e delle aree demaniali fluviali, al fine di mitigare il rischio idrogeologico e preservare la tutela del suolo.

A tale proposito, è stato costituito un tavolo tecnico presso il Ministero della transizione ecologica insieme alle Autorità di Bacino Distrettuali e ISPRA, al fine di valutare le metodologie di rimboschimento applicabili e i possibili effetti sull'assetto idrogeologico del territorio.

Il medesimo tavolo tecnico ha avuto anche il compito di valutare l'adozione, in via sperimentale, di metodologie per la tutela del suolo in ambito urbano e periurbano finalizzate anche alla mitigazione del rischio idrogeologico attraverso l'individuazione di aree su cui avviare interventi pilota per la rinaturalizzazione e recupero di suoli degradati o in via di degrado.

Il degrado del suolo e la desertificazione sono stati inoltre inclusi tra i dodici settori considerati prioritari dalla Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici (SNAC), per la cui attuazione nel 2016 il Ministero ha avviato l'elaborazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (PNACC) che è attualmente in fase di stesura definitiva.

Sempre a livello nazionale, nell'ambito dell'aggiornamento della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS), al fine di garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'arresto del consumo del suolo e della desertificazione è stato individuato come uno degli obiettivi strategici che, quindi, potrebbe essere anticipato al 2030.

Sul piano internazionale, il nostro Paese ha sempre sostenuto la Convenzione delle Nazioni Unite per la lotta alla desertificazione [UNCCD] nonché unico tra i paesi industrializzati ad aderire sin dall'inizio ai programmi per la « Land Degradation Neutrality ».

Il tema del suolo e della desertificazione è stato anche un asse importante del programma della Presidenza italiana del G20, dove, nell'ambito della Ministeriale Ambiente è stata ripresa e rafforzata la « Global Initiative on Reducing Land Degradation and Enhancing Conservation of Terrestrial Habitats » lanciata dalla Presidenza saudita nel 2020.

L'importanza della protezione del suolo è stata ulteriormente riconosciuta oggi con la pubblicazione da parte della Commissione Europea della nuova Strategia dell'UE per la protezione del suolo per il 2030,

che rappresenta un importante risultato tangibile del *Green Deal* Europeo e della Strategia UE sulla biodiversità 2030.

La strategia definisce un quadro con misure concrete per la protezione, il ripristino e l'uso sostenibile del suolo. L'obiettivo principale è garantire che entro il 2050 tutti gli ecosistemi terrestri siano in buona salute, nonché che il suolo abbia lo stesso livello di protezione che già esiste per l'acqua, l'ambiente marino e l'aria.

Questi obiettivi si concretizzeranno nell'impegno a presentare il testo di una Legge europea sulla salute del suolo per garantire condizioni di parità e un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute.

Sebbene sia a livello europeo che a livello nazionale si annoverino politiche che indirettamente mirano alla difesa del suolo, come quelle ambientali e agricole, tuttavia le misure in vigore non riescono ancora a proteggere tutti i suoli né a individuare tutti gli elementi che possono rappresentare una minaccia per questa matrice.

La proposta legislativa dell'Unione sulla salute del suolo appare pertanto necessaria per affrontare il degrado e il consumo dello stesso, tenuto conto anche l'urgenza di considerare tutti i livelli di gestione del suolo e di pianificazione dell'uso dello stesso nelle misure suggerite per raggiungere la neutralità climatica, un'economia pulita e circolare, nonché e fermare i processi di desertificazione e di degrado.

In vista del Consiglio Ambiente del 20 dicembre 2021, nel quale saranno approfondite le diverse visioni dei Paesi membri a livello ministeriale, sarà valutato positivamente il supporto alle iniziative della Commissione come, appunto, la futura Legge europea sulla salute del suolo prevista in pubblicazione per il 2023.

ALLEGATO 3

5-07217 Maraia: Esclusione dal finanziamento pubblico dei progetti basati sulla cattura e stoccaggio della CO<sub>2</sub> (carbon capture and storage – CCS).

#### TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta dagli onorevoli interroganti, si rappresenta quanto segue.

Si premette che il bilancio energetico nazionale sarà basato su una quota sempre crescente di energie rinnovabili, anche grazie alle misure del PNRR, pur se una quota di fonti fossili sarà necessaria nella transizione per garantire sicurezza e stabilità al sistema.

Nel PNRR nell'ambito della missione 2 ed in particolare nella componente 2 « Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile » per quanto concerne il vettore idrogeno, sono previste linee di finanziamento volte a promuoverne la produzione, la distribuzione, gli usi finali e lo stoccaggio. Nel PNRR non sono previste misure con riferimento alla cattura e allo stoccaggio di CO<sub>2</sub>.

Per quanto riguarda l'istanza del 31 maggio 2021 presentata da ENI agli uffici competenti del Ministero della transizione ecologica, relativamente al programma sperimentale CCS, denominato « PCMW CCS » nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi a mare « A.C26.EA », si precisa innanzitutto che con la Direttiva 2009/31/ CE, inserita nel « Pacchetto Clima-Energia », l'unione Europea ha inteso fornire gli strumenti necessari per avviare progetti sperimentali, attraverso tecnologie sicure ed economicamente sostenibili, favorendo la realizzazione di impianti termoelettrici dotati di tecnologie di cattura e stoccaggio geologico della CO<sub>2</sub>.

La Direttiva è stata recepita in Italia con il decreto legislativo n. 162 del 2011.

Con il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, è stato rivisto e aggiornato il predetto decreto legislativo; segnatamente con la modifica dell'articolo 7 viene ribadita l'idoneità dei siti di giacimenti di idrocarburi esauriti

per svolgere programmi sperimentali di stoccaggio geologico di CO<sub>2</sub> da parte dei titolari delle relative concessioni di coltivazione.

Atteso che l'istanza dell'ENI, così come presentata dalla società, va comunque processata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, si rappresenta che il 14 settembre scorso è stato avviato il relativo procedimento con contestuale richiesta di parere da parte del Comitato ETS che risulta essere imprescindibile e preventivo ai fini del prosieguo in conferenza dei servizi.

Nel rappresentare che negli ultimi anni sono in fase di sperimentazione sistemi di stoccaggio sotterraneo di  $CO_2$  da parte di diversi paesi, si specifica che eventuali progetti di stoccaggio di  $CO_2$  seguiranno ogni fase prevista, al fine di giungere all'autorizzazione.

Inoltre, come evidenziato dagli onorevoli interroganti, l'articolo 153 della Legge di bilancio 2022 ha previsto l'istituzione di un Fondo per il sostegno alla transizione industriale, con una dotazione di 150 milioni di euro, per favorire l'adeguamento del sistema produttivo alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici.

Detto Fondo è volto a sostenere le imprese, attraverso agevolazioni, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, per investimenti per efficientamento energetico, per riutilizzo di materie prime e riciclate per impieghi produttivi e per la cattura, il sequestro e riutilizzo della  $\mathrm{CO}_2$ .

Qualora questa disposizione fosse contenuta nella versione approvata della Legge di bilancio, il sostegno o meno di progetti di CCS sarà demandato ad una ulteriore disposizione attuativa il cui soggetto proponente è il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il MEF e questo Ministero.

**ALLEGATO 4** 

5-07219 Dara: Realizzazione di impianti di trattamento e recupero rifiuti nel Centro-Sud, anche alla luce del trasferimento dei rifiuti nel Nord del Paese e del conseguente sovraccarico di alcuni suoi impianti.

### TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Per quanto concerne la questione circa il trasferimento dei rifiuti della Regione Lazio presso la discarica di Mariana Mantonava, occorre rappresentare il contesto in cui lo stesso si inserisce.

Come noto, la gestione dei rifiuti nel territorio laziale è complessa e critica. La delibera del Consiglio regionale 5 agosto 2020, n. 4, ha approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti della Regione Lazio, uno strumento di pianificazione aggiornato e adeguato al quadro normativo europeo e nazionale, ai mutamenti economici, sociali e tecnologici, tenuto conto dei dati aggiornati sulla produzione dei rifiuti e del fabbisogno impiantistico all'interno dei cinque ambiti provinciali.

Nel corso del 2021, la Regione è stata interessata da una situazione emergenziale nella gestione dei rifiuti, tale da indurre il Presidente della Regione Lazio a emanare ordinanze contingibili e urgenti volte ad individuare le scelte tecniche da attuare per fronteggiare la situazione verificatesi e scongiurare gravi conseguenze anche sanitarie.

Dall'analisi delle predette situazioni affiora un disallineamento tra le scelte programmatiche previste nel Piano di gestione dei rifiuti di recente adozione e le esigenze oggettive del territorio anche per quanto riguarda la chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti.

In tale contesto, quindi, l'articolo 182, comma 3, del D.Lgs. n. 152 del 2006 consente lo smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in regioni diverse da quelle dove gli stessi sono prodotti, previa sottoscrizione di accordi regionali o internazionali,

qualora gli aspetti territoriali e l'opportunità tecnico economica di raggiungere livelli ottimali di utenza servita lo richiedano.

Alla luce della predetta previsione normativa e delle condizioni impiantistiche, la Regione Lazio può valutare di sottoscrivere accordi con la Regione Lombardia per smaltire i rifiuti laziali.

Per quanto concerne le previsioni del PNRR, si rappresenta come questo sia uno strumento che consente l'attuazione di riforme e investimenti il cui scopo è quello di riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo, rimuovendo gli ostacoli che hanno bloccato la crescita italiana negli ultimi decenni.

In tale contesto, è stata inserita la Missione « Rivoluzione verde e transizione ecologica » Componente « Economia circolare e agricoltura sostenibile » che si prefigge di perseguire un percorso verso una piena sostenibilità ambientale.

Nello specifico, detta Componente mira a migliorare la gestione dei rifiuti e dell'economia circolare, rafforzando le infrastrutture per la raccolta differenziata, ammodernando o sviluppando nuovi impianti di trattamento rifiuti, colmando il divario tra regioni del Nord e quelle del Centro-Sud; si specifica che attualmente circa 1,3 milioni di tonnellate di rifiuti vengono trattate fuori dalle regioni di origine.

Difatti, con decreto ministeriale n. 396 del 28 settembre 2021, sono stati approvati i criteri di selezione dei progetti che prevedono ben un miliardo e mezzo di euro per la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l'ammodernamento degli impianti esistenti.

Successivamente, il 15 ottobre scorso sono stati pubblicati gli Avvisi per la presentazione delle relative proposte, rettificati con decreto ministeriale n. 117 del 24 novembre 2021.

Nello specifico, l'avviso relativo alla Missione 2 – Componente 1 – Investimento 1.1. – Linea d'Intervento B prevede l'ammodernamento, anche con ampliamento di impianti esistenti, e la realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti

urbani provenienti dalla raccolta differenziata.

In detto Avviso, all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), è previsto che il completamento dell'Intervento, o dell'Intervento Integrato Complesso, oggetto della Proposta eventualmente accolta, dovrà avvenire entro e non oltre il 30 giugno 2026.

ALLEGATO 5

5-07220 Plangger: Recepimento delle prescrizioni sanitarie evidenziate dai sindaci del territorio già nelle more della conclusione della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria di Milazzo.

### TESTO DELLA RISPOSTA

Con riferimento alla questione posta dall'onorevole interrogante, si rappresenta quanto segue.

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora della Transizione ecologica) dell'11 maggio 2018, n. 172, è stata rilasciata l'AIA per l'esercizio della raffineria della società Raffineria di Milazzo S.C.p.A. sita nei comuni di Milazzo e di San Filippo del Mela (ME). Il provvedimento è stato emanato a conclusione del procedimento di riesame complessivo dell'AIA ai fini dell'adeguamento del provvedimento alle « Conclusioni sulle BAT » relative alle raffinerie di petrolio e di gas, pubblicate con Decisione di esecuzione della Commissione Europea del 9 ottobre 2014.

Nel corso della seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, tenutasi il 28 marzo 2018, per il rilascio del citato provvedimento di riesame il gestore, il Sindaco del Comune di Milazzo, il Commissario straordinario del Comune di San Filippo del Mela ed il Sindaco della Città metropolitana di Messina hanno sottoscritto un accordo denominato «Intesa sul procedimento di riesame dell'AIA della Raffineria di Milazzo » avente ad oggetto la progettazione di studi di epidemiologia ambientale, destinati alla valutazione dello stato di salute delle popolazioni residenti nell'area, con l'istituzione di un dedicato comitato tecnico scientifico e con l'impegno da parte della Società ad erogare i necessari finanziamenti.

Con tale Accordo è stato ritenuto superato ogni parere in materia sanitaria precedentemente trasmesso dai Comuni di San Filippo del Mela e di Milazzo.

A seguito dell'adozione del nuovo Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria in Sicilia nel 2018, gli uffici competenti del MITE hanno provveduto ad avviare il procedimento di riesame parziale dell'AIA rilasciata alla raffineria di Milazzo con il citato decreto ministeriale n. 172 per procedere sia all'adeguamento del quadro prescrittivo che alla verifica della adeguatezza delle prescrizioni inerenti alla gestione dell'invecchiamento dei serbatoi di stoccaggio e dell'inquinamento del suolo.

Successivamente, come noto, con alcune sentenze emesse a luglio 2020, il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia, accogliendo i ricorsi presentati contro la Regione Siciliana dai gestori delle istallazioni AIA, ha censurato le suddette misure di Piano.

Pertanto, il Ministero, con specifica nota, ha invitato la Commissione AIA-IPPC a procedere alla conclusione delle attività istruttorie per il procedimento limitatamente alla parte relativa alle prescrizioni sui serbatoi di stoccaggio e all'inquinamento del suolo. Con la seduta della Conferenza di Servizi tenutasi il 18 dicembre 2020 è stato concluso il procedimento, con successiva emanazione del decreto di riesame del Ministro della Transizione Ecologica decreto ministeriale n. 78 del 3 marzo 2021.

Con nota del 2 dicembre 2020, questo Ministero, ravvisando la necessità riesaminare comunque il quadro prescrittivo inerente alle emissioni in atmosfera, ha disposto l'avvio del procedimento di riesame parziale dell'AIA per la verifica dell'adeguatezza del quadro prescrittivo inerente alle emissioni in atmosfera di taluni inquinanti derivanti in particolare dai camini

E7, E10, E13, E30 e dallo sfiato E17 e per l'eventuale modifica o integrazione dei relativi valori limite di emissione.

Acquisiti, a luglio 2021, il Parere istruttorio conclusivo (PIC) reso dalla competente Commissione AIA-IPPC e il relativo di Piano di monitoraggio e controllo (PMC) reso da Ispra, è stato disposto l'avvio della conferenza di servizi semplificata asincrona per la conclusione del procedimento. Tali documenti sono stati aggiornati a seguito delle pervenute osservazioni del gestore e ritrasmessi a tutti i partecipanti a ottobre 2021.

Successivamente, nell'ambito dei lavori della Conferenza, con nota del novembre scorso, i Sindaci di San Filippo del Mela e di Milazzo hanno trasmesso un documento firmato congiuntamente, con il quale hanno espresso le proprie prescrizioni di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Tra le motivazioni poste a base delle prescrizioni (che coincidono in gran parte con quelle proposte nell'ambito del precedente procedimento di riesame complessivo), i Sindaci hanno citato anche l'ultimo rapporto Sentieri del 2019.

Il Ministero, ravvisata la necessità di acquisire l'avviso delle amministrazioni coinvolte, ed in particolare del Ministero della Salute, in merito alle motivazioni espresse dai sindaci da un punto di vista sanitario, e rilevato che le prescrizioni richieste modificano in maniera sostanziale la proposta di decisione di cui al PIC e al PMC e comportano una rivalutazione complessiva del quadro prescrittivo, con nota del 23 novembre 2021 ha convocato, per il giorno 13 dicembre 2021, una riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona.

In merito a quanto richiesto dagli interroganti, si rappresenta che, dagli atti inerenti al procedimento di riesame complessivo conclusosi con l'emanazione del D.M. n. 172, la regolarità formale e sostanziale del procedimento medesimo è stata garantita durante tutte le fasi previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Pertanto, l'attuale citato decreto di AIA n. 172 risulta pienamente legittimo. Alla data attuale non risultano impugnative presso i competenti Tribunali amministrativi del citato DM da parte dei Comuni competenti di Milazzo e di San Filippo del Mela, né da parte delle altre Amministrazioni coinvolte nel procedimento.

Inoltre, si rappresenta che il MITE ha ritenuto necessario sottoporre alla valutazione della Conferenza le prescrizioni espresse dai Sindaci ai sensi degli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 nell'ambito del procedimento in corso. Si rammenta che tali prescrizioni possono essere espresse unicamente dai Sindaci dei Comuni in cui ricade l'installazione AIA. La Conferenza si esprimerà a riguardo nell'ambito della seduta convocata in modalità sincrona per il giorno 13 dicembre 2021.

Si evidenzia che le suddette prescrizioni coincidono sostanzialmente con quelle proposte nell'ambito del precedente procedimento di riesame complessivo conclusosi con il D.M. n. 172 dell'11 maggio 2018. Si rileva altresì che il Parere istruttorio reso dalla Commissione AIA-IPPC nell'ambito del citato procedimento in corso tiene anche conto delle osservazioni del pubblico, comprese quelle presentate da alcuni dei Comuni limitrofi agli impianti.

## XIII COMMISSIONE PERMANENTE

## (Agricoltura)

### SOMMARIO

RISOLUZIONI.	
Sulla pubblicità dei lavori	72
7-00728 Cenni: Interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola (Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00750 Ciaburro)	72
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federbio, Associazione nazionale agricoltura biologica (ANABIO), EcorNaturaSì e Terra!, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00728 Cenni e 7-00750 Ciaburro, concernenti interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola	73
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00686 Viviani, 7-00726 Caretta e 7-00743 Incerti, concernenti iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale	73
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale di apicoltura, Miele in Cooperativa, sulle problematiche inerenti il settore dell'apicoltura, con particolare riferimento alle misure previste dalla nuova politica agricola comune (PAC)	73
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

## **RISOLUZIONI**

Martedì 7 dicembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

## La seduta comincia alle 11.35.

## Sulla pubblicità dei lavori.

Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

7-00728 Cenni: Interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola.

(Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00750 Ciaburro).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione, rinviata nella seduta del 3 novembre scorso.

Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che, nella seduta del 3 novembre scorso, la deputata Cenni ha illustrato la risoluzione a sua prima firma. Avverte,

altresì, che è stata presentata la risoluzione 7-00750 Ciaburro che, vertendo sul medesimo argomento, propone sia trattata congiuntamente.

La Commissione concorda.

Filippo GALLINELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

### La seduta termina alle 11.40.

#### **AUDIZIONI INFORMALI**

Martedì 7 dicembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federbio, Associazione nazionale agricoltura biologica (ANABIO), EcorNaturaSì e Terra!, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00728 Cenni e 7-00750 Ciaburro, concernenti interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola.

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.40 alle 12.10.

#### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 dicembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00686 Viviani, 7-00726 Caretta e 7-00743 Incerti, concernenti iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale.

L'audizione informale è stata svolta dalle 12.15 alle 12.50.

#### AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 7 dicembre 2021.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale di apicoltura, Miele in Cooperativa, sulle problematiche inerenti il settore dell'apicoltura, con particolare riferimento alle misure previste dalla nuova politica agricola comune (PAC).

L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.10.

## UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 7 dicembre 2021.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.10 alle 13.20.

## **INDICE GENERALE**

## COMMISSIONI RIUNITE (VIII Camera e 13ª Senato)

AUDIZIONI:	
Audizione del Ministro della transizione ecologica, Roberto Cingolani, sulla partecipazione dell'Italia alla 26 <sup>a</sup> Sessione della Conferenza delle Parti (COP26) relativa alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti climatici (UNFCCC) e sugli esiti dei negoziati (Svolgimento e conclusione)	3
COMMISSIONI RIUNITE (VI e XI)	
SEDE REFERENTE:	
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Esame e rinvio)	5
SEDE REFERENTE:	
DL 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato (Seguito dell'esame e rinvio)	21
ALLEGATO (Proposte emendative presentate)	23
VI Finanze	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo per la riforma fiscale. C. 3343 Governo (Seguito dell'esame e rinvio)	47
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
SEDE CONSULTIVA:	
Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montréal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016. C. 2655 Governo, approvato dal Senato. (Parere alla III Commissione) (Esame e rinvio)	56
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto forestale europeo riguardante lo stabilimento in Italia di un ufficio sulla forestazione urbana, con Allegato, fatto a Helsinki il 15 luglio 2021. C. 3318 Governo (Esame e rinvio)	57
D.L. n. 146/2021: Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. C. 3395 Governo, approvato dal Senato. (Parere alle Commissioni VI e XI) (Esame e rinvio)	58
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per l'incremento degli impianti destinati al pretrattamento, alla selezione della frazione organica e degli imballaggi e al recupero energetico dei rifiuti urbani, assimilati e speciali non pericolosi, nonché misure volte a favorire l'economia circolare. C. 1792 Gelmini (Seguito esame e rinvio)	60

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:	
5-07215 Foti: Eliminazione del riferimento all' <i>end of waste</i> nella valutazione dei « progetti faro » di economia circolare del PNRR nel settore della carta e del cartone	61
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	63
5-07216 Pezzopane: Sostegno dell'Italia all'iniziativa di altri Stati membri per un progetto legislativo europeo sulla protezione del suolo	61
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	65
5-07217 Maraia: Esclusione dal finanziamento pubblico dei progetti basati sulla cattura e stoccaggio della ${\rm CO_2}$ (carbon capture and storage – CCS)	62
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	67
5-07219 Dara: Realizzazione di impianti di trattamento e recupero rifiuti nel Centro-Sud, anche alla luce del trasferimento dei rifiuti nel Nord del Paese e del conseguente sovraccarico di alcuni suoi impianti	62
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	68
5-07220 Plangger: Recepimento delle prescrizioni sanitarie evidenziate dai sindaci del territorio già nelle more della conclusione della procedura di riesame dell'autorizzazione integrata ambientale per l'esercizio della raffineria di Milazzo	62
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	70
XIII Agricoltura	
RISOLUZIONI:	
Sulla pubblicità dei lavori	72
7-00728 Cenni: Interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola (Seguito della discussione e rinvio – Abbinamento della risoluzione 7-00750 Ciaburro)	72
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di Federbio, Associazione nazionale agricoltura biologica (ANABIO), EcorNaturaSì e Terra!, nell'ambito della discussione delle risoluzioni 7-00728 Cenni e 7-00750 Ciaburro, concernenti interventi per contrastare lo spreco alimentare, con specifico riguardo alla filiera ortofrutticola	73
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti della FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA Pesca, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00686 Viviani, 7-00726 Caretta e 7-00743 Incerti, concernenti iniziative in sede europea a tutela del comparto ittico nazionale	73
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell'Associazione Nazionale di apicoltura, Miele in Cooperativa, sulle problematiche inerenti il settore dell'apicoltura, con particolare riferimento alle misure previste dalla nuova politica agricola comune (PAC)	73
LIFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	73

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

